

PROVINCIA DI PERUGIA

REPERTORIO N. 15366

CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA
PROVINCIA DI PERUGIA - BACINO/LOTTO N. 1

(d. lgs. 19 novembre 1997, n. 422 - artt. 18 e 19)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque, il giorno 29 (ventinove) del mese di dicembre

(29.12.2005)

in Perugia, nella sede della Provincia, Piazza d'Italia, 11,

avanti a me, Dott. FABIO PATUMI, Vice Segretario Generale della
Provincia di Perugia, autorizzato a rogare in forma pubblica
amministrativa tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art.
97, commi 4, lett. c) e 5, del d. lgs. 18.08.2000, n. 267, senza
l'assistenza di testimoni per avervi gli infrascritti comparenti,
d'accordo fra di loro e con il mio consenso, espressamente rinunciato,
sono personalmente comparsi i Signori:

1) Dott. ALBERTO ORVIETANI, nato a Todi (PG) il 11.05.1960,
domiciliato in Perugia per la funzione, il quale, ai sensi dell'art. 59,
comma 2, del vigente Statuto Provinciale, e giusto decreto di nomina n.
86 del 20.12.2004, interviene al presente atto in qualità di Dirigente del
Servizio Mobilità della Provincia di Perugia (P. IVA 00443770540) e

Mobili
Basilio
Debono Scobulo
Patumi
Orvietani
Amministratore
Giuseppe
Scobulo

quindi in valida rappresentanza dell'Ente stesso (di seguito, anche

~~"Ente aggiudicatore" o "Ente locale affidante");~~

2) Geom. **ETTORE LA MINCIA**, nato a Collazzone (PG) il 3.05.1946, domiciliato in Perugia per la funzione, il quale, ai sensi della D. G. R. n. 165 del 19.02.2003, e successiva D. G. R. n. 2295 del 22.12.2005, interviene al presente atto in qualità di Dirigente del Servizio Mobilità e Trasporti della Regione dell'Umbria (P. IVA 01212820540) e quindi in valida rappresentanza dell'Ente stesso (nel seguito, anche "Ente affidante");

3) Dott. Avv. **ANTONIO GENTILI**, nato a Perugia (PG) il 25.10.1959, domiciliato in Assisi per la funzione, il quale, giusta D.G.M. di nomina n. 357 del 25.11.2005, interviene al presente atto in qualità di Dirigente del Settore Polizia Municipale del Comune di Assisi (P. IVA 00313820540) e quindi in valida rappresentanza dell'Ente stesso (di seguito anche "Ente locale affidante");

4) Dott. **SERGIO BATINO**, nato a Castiglione del Lago (PG) il 30.08.1954, domiciliato in Castiglione del Lago per la funzione, il quale, giusto decreto di nomina n. 137 del 3.01.2005, interviene al presente atto in qualità di Dirigente Responsabile dell'Area Sviluppo Economico, Società Partecipate, Cultura, Sport e Politiche Sociali del Comune di Castiglione del Lago (P. IVA 00366960540) e quindi in valida rappresentanza dell'Ente stesso (di seguito anche "Ente locale affidante");

168.02
Autorevole
18-1-2006
405
PG
SECRETARIO

5) Dott.ssa ANNA MARIA CAGNONI, nata a Città di Castello (PG)

il 18.08.1957, domiciliata per la funzione in Città di Castello, la quale, ai sensi e per gli effetti della det. n. 179 del 21.12.2005, interviene al presente atto in qualità di Responsabile del Servizio Attività Produttive del Comune di Città di Castello (P. IVA 00372420547) e quindi in valida rappresentanza dell'Ente stesso (di seguito anche "Ente locale affidante");

6) Dott.ssa ORNELLA CIANI, nata a Trazegnies (Belgio) il 9.08.1953, domiciliata in Corciano per la funzione, la quale, ai sensi dell'art. 34 del vigente Statuto Comunale e giusto decreto di nomina n. 44274 del 23.12.2005, interviene al presente atto in qualità di Segretario Comunale f.f. del Comune di Corciano (P. IVA 00430370544) e quindi in valida rappresentanza dell'Ente stesso (di seguito anche "Ente locale affidante");

7) Dott. MICHELE MONTANARI, nato a Roma (RM) il 19.06.1958, domiciliato in Deruta per la funzione, Segretario Comunale, il quale, ai sensi dell'art. 49 del vigente Statuto Comunale e giusta Ordinanza sindacale di nomina n. 67 del 20.06.2005, interviene al presente atto in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, Uffici 1°, 2°, 3° e 4° del Comune di Deruta (P. IVA 00222390544) e quindi in valida rappresentanza dell'Ente stesso (di seguito anche "Ente locale affidante");

8) Dott. ANGELO CARDINALI, nato a Gualdo Tadino (PG) il 22.02.1957, domiciliato in Gualdo Tadino per la funzione, il quale,

Michele Montanari
Ornella Ciani
Angelo Cardinali
Subs. F. Tadino

giusto decreto di nomina n. 165 del 4.01.2005, interviene al presente atto in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Polizia Municipale

e Autorizzazioni Amministrative del Comune di Gualdo Tadino (P. IVA 00467070546) e quindi in valida rappresentanza dell'Ente stesso (di seguito anche "Ente locale affidante");

9) Dott.ssa **NADIA MINELLI**, nata a Toronto (Ontario - CAN) il 13.02.1964, domiciliata in Gubbio per la funzione, la quale, giusto decreto di nomina n. 5 del 11.07.2005, interviene al presente atto in qualità di Dirigente del Settore Sviluppo Sociale ed Economico del Comune di Gubbio (P. IVA 00334990546) e quindi in valida rappresentanza dell'Ente stesso (di seguito anche "Ente locale affidante");

10) Dott.ssa **DEBORA TRABALZA**, nata a Cagli (PU) il 3.02.1970, domiciliata per la funzione in Magione, residenza comunale, la quale giusto decreto di nomina n. 22253 del 12.10.2005, interviene al presente atto in qualità di Vicaria del Responsabile dell'Area Innovazione Amministrativa del Comune di Magione (P. IVA 00349480541) e quindi in valida rappresentanza dell'Ente stesso (di seguito anche "Ente locale affidante");

11) Dott. **MASSIMO CIMBELLI**, nato a Foligno (PG) il 28.01.1955, domiciliato in Marsciano per la funzione, il quale, ai sensi dell'art. 10, comma 7, del Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.C. n. 459/2000 e del Regolamento Comunale del Direttore Generale e del Segretario Comunale, interviene al presente atto in qualità di Direttore generale del Comune di

15) Dott. MAURO VINCIOTTI, nato a Brescia (BS) il 30.11.1965, domiciliato in Umbertide per la funzione, il quale, giusto decreto di nomina n. 20813 del 30.12.2004, interviene al presente atto in qualità di Responsabile dell'Ufficio Commercio e Polizia Municipale del Comune di Umbertide (P. IVA 00316550540) e quindi in valida rappresentanza dell'Ente stesso (di seguito anche "Ente locale affidante");

E

16) Prof. MARCELLO PANETTONI, nato a Magione (PG) il 4.12.1946, domiciliato per la funzione in Perugia, Strada Santa Lucia, 4, Amministratore unico e Legale rappresentante di I.S.H.T.A.R. Società Consortile a Responsabilità Limitata, iscritta nel Registro delle Imprese di Perugia, con il n. 02687120549, codice fiscale/partita IVA n. 02687120549, (nel seguito anche "Prestatore" ovvero "Impresa affidataria").

PREMESSO CHE

1. secondo quanto previsto nelle premesse al Capitolato di Gara, la Provincia di Perugia, ai sensi del d. lgs. n. 422/1997 e in esecuzione dei compiti affidatili, con determinazione dirigenziale n. 4503 del 22.08.2003, che si allega al presente atto sotto la lettera A), ha indetto una procedura ristretta, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 158/1995, per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale del bacino/lotto 1, per un importo stimato e complessivo a base di gara di Euro 25.887.985,74

all'Impresa I.S.H.T.A.R. S.C. a R.L. di Perugia, Strada S. Lucia, 4,
~~P. IVA 02687120549, che ha offerto un ribasso sul corrispettivo a~~
base di gara pari a 0,05% (zero virgola zero cinque per cento);

6. l'Impresa I.S.H.T.A.R. S.C. a R.L. di Perugia dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Capitolato d'oneri e tecnico (nel seguito anche "Capitolato"), definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
7. l'Impresa aggiudicataria, secondo quanto disposto dall'art. 16 del Capitolato, ha prestato a favore di ciascun Ente affidante, la cauzione definitiva, per un importo pari al 10 % (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale annuo iniziale riferito a ciascun Ente.
8. l'Impresa aggiudicataria ha presentato la restante documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
9. l'Impresa aggiudicataria ha stipulato le assicurazioni secondo quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato di Gara;
10. L'Impresa aggiudicataria ha prodotto idonea dichiarazione sostitutiva della certificazione di regolarità contributiva prevista, a pena di revoca dell'affidamento, dall'art. 2 del D. L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 266.

Tanto premesso e considerato, tra i suddetti Enti pubblici affidanti e l'Impresa affidataria (nel prosieguo congiuntamente anche "Parti"), come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Parte Prima: Struttura del contratto e definizioni

Articolo 1 – Struttura del Contratto

1. Il Contratto si articola in 4 (quattro) parti secondo la seguente struttura:

Parte prima: Struttura del contratto e definizioni

Parte Seconda: Prestazioni, corrispettivi e tariffe;

Parte Terza: Altri impegni assunti dalle parti, inadempimenti e sanzioni;

Parte Quarta: Disposizioni varie.

Articolo 2 – Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, con particolare riguardo al Capitolato di gara e relativi allegati, ancorché non materialmente acclusi, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del Contratto, fatte salve le definizioni contenute nel Capitolato di gara, si intende per:

Handwritten signatures and stamps on the right side of the page, including a circular official stamp and several illegible signatures.

- a) "Ente aggiudicatore", la Provincia di Perugia, che ha espletato ~~la gara unificata per entrambi i bacini di traffico di propria~~ competenza (suddivisa in due lotti territoriali e prestazionali corrispondenti ai bacini stessi), in nome e per conto della Regione dell'Umbria e degli altri Enti Locali affidanti ricadenti nella propria circoscrizione territoriale;
- b) "Enti affidanti", salvo diversa specificazione, la Regione dell'Umbria e gli Enti Locali (Provincia di Perugia e Comuni ricadenti nell'ambito del bacino/lotto 1) che affidano l'esecuzione dei servizi di TPL oggetto del presente Contratto, relativamente ai programmi di esercizio di propria competenza;
- c) "Enti Locali affidanti", la Provincia di Perugia ed i Comuni ricadenti nell'ambito del bacino/lotto 1;
- d) "Impresa affidataria", ovvero "Prestatore" il soggetto che, in quanto migliore offerente nell'ambito del bacino/lotto 1, posto a gara, è risultato aggiudicatario della prestazione dei corrispondenti servizi di TPL;
- e) "Gestore uscente", salvo diversa specificazione, il soggetto che attualmente gestisce il servizio di TPL relativamente al lotto 1, sino al subentro dell'Impresa affidataria;
- f) "Nuovi aggiudicatari", salvo diversa specificazione, i soggetti che, alla scadenza del presente Contratto di servizio,

subentreranno all'Impresa affidataria a seguito di una nuova
procedura concorsuale;

- g) "Bacino/Lotto n. 1", il complesso dei servizi come individuato nell'allegato "A1" del Capitolato di gara - servizi di TPL automobilistico, urbani ed extraurbani, interregionali ed ex FCU, per una percorrenza annua di 15.176.506,48 vetture per Km, di cui almeno 600.000 a chiamata, nonché servizi di TPL mediante impianti fissi meccanizzati nel Comune di Perugia (ascensori e scale mobili),
- h) "Parti", salvo diversa specificazione, tutti i soggetti che stipulano il presente Contratto di servizio (quindi, ogni Ente affidante ricadente bacino/lotto 1 posto a gara e l'Impresa affidataria).

Articolo 4 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione del servizio di trasporto pubblico locale per il Bacino/lotto 1, nonché tutte le prestazioni richieste, sono regolati in via gradata:
- a) dal complesso delle disposizioni contenute negli atti di gara (Bando, Capitolato di gara e presente Contratto di servizio),
- b) da quanto previsto nell'Offerta presentata dall'Impresa affidataria;
- c) dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia, ivi comprese quelle in materia di

M.elli
Bes. - 01/01/2011
1/1/2011
Perugia
DTI
21
Perugia
21/11/2011



amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello
Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

- d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato, per quanto non espressamente disciplinato dalle disposizioni contenute negli atti normativi sopra richiamati.
2. Le clausole contrattuali sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Parte Seconda

Articolo 5 - Oggetto del Contratto

1. Il presente Contratto ha per oggetto l'esercizio, l'adeguamento e lo sviluppo dei servizi di TPL, urbani, extraurbani, interregionali ed ex FCU, svolti mediante autobus e impianti fissi meccanizzati (ascensori e scale mobili), ivi comprese le attività strumentali e complementari, del bacino/lotto n. 1, come individuato nel precedente art. 3, lett. g) e nell'allegato "A1" del Capitolato di gara.
2. Il suddetto bacino/lotto n. 1 comprende i servizi di TPL automobilistico, urbani ed extraurbani, interregionali ed ex FCU, per una percorrenza annua di 15.176.506,48 vetture per Km, di cui almeno 600.000 a chiamata, nonché servizi di TPL mediante

servizi prestati ed agli aspetti di qualità e sicurezza, nonché a quelli riguardanti i rapporti con l'utenza, anche ai fini degli eventuali provvedimenti in materia di penali, decadenza e risoluzione.

7. Gli Enti affidanti, per quanto di rispettiva competenza, si riservano la facoltà di istituire servizi speciali di trasporto in occasione di eventi straordinari (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, manifestazioni, fiere, eventi socio-culturali etc.), prevedendo di volta in volta le specifiche tariffe, nonché le condizioni e le modalità di esercizio. Tali servizi devono essere offerti, innanzitutto, all'Impresa affidataria e solo in caso di rifiuto espresso da quest'ultima possono essere offerti, alle medesime condizioni, a soggetti terzi individuati nelle forme di legge dagli Enti affidanti competenti.

Articolo 6 - Durata

1. L'affidamento dei servizi di TPL oggetto dell'appalto aggiudicato, ha la durata di 6 (sei) anni a decorrere dalla sottoscrizione del presente Contratto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, lettera a) della L.R. dell'Umbria n. 37/1998 e ss.mm.ii..
2. Gli Enti Locali affidanti hanno la facoltà di recedere dal Contratto in caso di mancata copertura, da parte della Regione dell'Umbria, degli oneri contrattuali relativi ai servizi minimi posti a gara con oneri a carico del bilancio regionale. In tal caso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1373 del codice civile, relativamente allo svolgimento di tali servizi è escluso qualsiasi compenso e/o

indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso delle spese a carico degli

Enti Locali affidanti.

3. Alla scadenza del contratto, l'Impresa affidataria è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro dei corrispondenti nuovi aggiudicatari e, comunque, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi oltre la suddetta scadenza. La prosecuzione dei servizi avviene alle stesse condizioni valide per l'ultimo anno di affidamento, salvo diverso accordo tra le Parti.
4. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche in caso di decadenza e di anticipata risoluzione, ovvero nei casi di recesso previsti dal presente Contratto.

Articolo 7 - Prestazioni a carico dell'Impresa affidataria

1. I servizi, così come descritti nel precedente articolo 5, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, secondo le condizioni, i tempi e le modalità indicate nel presente Contratto, negli atti di gara ovvero nei documenti dagli stessi richiamati, nonché nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica presentate dall'Impresa affidataria.
2. In particolare, i servizi di TPL oggetto dell'affidamento di cui al presente contratto, devono essere esercitati in conformità al Programma di Esercizio adottato dagli Enti affidanti e riportato all'allegato "A1" del Capitolato di gara, salvo quanto previsto nei successivi articoli 9, 10 e 11.

Handwritten signatures and stamps on the right side of the page, including a circular official stamp.

3. L'autorizzazione degli impianti, dei percorsi e la localizzazione ~~delle fermate, ai fini della sicurezza, resta a carico di ciascun Ente~~ affidante.
4. L'Impresa affidataria deve adeguarsi, nel corso del rapporto contrattuale, alle modifiche ed integrazioni dei relativi programmi di esercizio che gli Enti affidanti competenti ritengano necessarie e/o utili, fatte salve le previsioni di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11 in ordine alle ipotesi ed alle modalità di adeguamento dei corrispettivi, nonché alle conseguenze in caso di mancato accordo.
5. In caso di servizi a bassa utilizzazione e/o dedicati a particolari categorie di utenti, da individuare in accordo con l'Ente affidante competente, l'Impresa affidataria può proporre una diversa organizzazione e modalità di esecuzione degli stessi, che assicurino comunque il trasporto dell'utenza secondo quanto previsto nei corrispondenti programmi di esercizio. L'attuazione di tali diverse modalità di esecuzione dei servizi è subordinata all'autorizzazione dell'Ente affidante competente e non comporta adeguamento dei corrispettivi dovuti, fermo restando il rispetto degli standard qualitativi individuati in sede di aggiudicazione.
6. Fermo quanto disposto nel successivo art. 9, l'Impresa affidataria si impegna a coordinare il suddetto Programma di Esercizio con le altre aziende esercenti reti o linee contermini, in modo da razionalizzare i servizi complessivamente posti a gara.

Articolo 8 - Corrispettivi

1. Il corrispettivo riferito al primo anno di vigenza contrattuale (dal gennaio 2006 - 31 dicembre 2006), spettante all'Impresa affidataria per l'esercizio dei servizi di TPL automobilistico e dei servizi di TPL svolti mediante impianti fissi meccanizzati nel Comune di Perugia, ammonta a Euro 26.604.510,93 (ventiseimilioneisicentoquattromilecinquecentodieci/93) oltre l'IVA, determinato secondo quanto disposto dall'art. 4, commi 1 e 2, del Capitolato di gara. Il corrispettivo medio chilometrico di aggiudicazione dei servizi di T.P.L. automobilistici, è pari a Euro 1,6853 (uno virgola sei otto cinque tre) per chilometro.
2. Le quote di corrispettivo annuo iniziale, poste a carico di ciascun Ente affidante, determinate secondo quanto disposto dall'art. 4 commi 3 e 4, del Capitolato di gara, sono di seguito riportate:

Regione dell'Umbria: Euro 1.508.081,62 oltre IVA

Provincia di Perugia: Euro 8.995.478,70 oltre IVA

Comune di Assisi: Euro 654.782,50 oltre IVA

Comune di Castiglione del Lago: Euro 118.651,50 oltre IVA

Comune di Città di Castello: Euro 1.607.474,26 oltre IVA

Comune di Corciano: Euro 151.983,29 oltre IVA

Comune di Deruta: Euro 29.470,46 oltre IVA

Comune di Gualdo Tadino: Euro 295.039,02 oltre IVA

Comune di Gubbio: Euro 461.509,45 oltre IVA



Handwritten notes and signatures:
- Top right: Large signature and scribbles.
- Middle right: Vertical text "Debesio lo do".
- Middle right: "11/10/06" and "PI A".
- Bottom right: "Chenari (C) 11/10/06".

Comune di Magione: Euro 15.813,04 oltre IVA

Comune di Marsciano: Euro 191.146,55 oltre IVA

**Comune di Passignano sul Trasimeno: Euro 14.588,96 oltre
IVA**

**Comune di Perugia (servizi TPL automobilistico): Euro
10.692.791,79 oltre IVA**

Comune di Todi: Euro 798.773,11 oltre IVA

Comune di Umbertide: Euro 41.248,77 oltre IVA

**Comune di Perugia (impianti fissi meccanizzati): Euro
1.027.677,90 oltre IVA**

Ciascun Ente affidante è obbligato esclusivamente per la quota di corrispettivo di propria spettanza, non essendo l'obbligazione solidale.

3. Il corrispettivo definito per il primo anno, (in seguito "Corrispettivo annuo") è soggetto, nel corso della vita del Contratto, ad adeguamenti, incrementi o riduzioni, secondo quanto previsto agli articoli 9, 10 e 11. A seguito dei suddetti adeguamenti, incrementi o riduzioni, il corrispettivo globale può risultare modificato.
4. Il pagamento del corrispettivo annuo avviene secondo le seguenti modalità:
 - a. il 90% (novanta per cento), del suddetto corrispettivo, come eventualmente adeguato nel corso di esecuzione dell'appalto, è erogato pro-quota da ciascun Ente locale affidante con rate

- bimestrali e posticipate, entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla presentazione di regolare fattura e della documentazione di regolarità contributiva nonché di quella prevista ai fini del monitoraggio di cui all'art. 18 del Capitolato, fermo restando quanto previsto in materia di penali;
- b. il saldo del 10% (dieci per cento) è liquidato entro il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello di competenza, previa acquisizione della suddetta documentazione e fermo restando quanto previsto in materia di penali.
5. Gli Enti locali affidanti, per i corrispettivi di competenza, si impegnano a riconoscere all'Impresa affidataria gli interessi per ritardato pagamento, calcolati a decorrere dal termine di cui al d. lgs. n. 231/2002 e sulla base del saggio degli interessi ivi previsto, maggiorato di un punto percentuale.
6. I corrispettivi spettanti alle Imprese affidatarie sono incrementati annualmente in misura pari al tasso di inflazione programmato stabilito nel Documento Annuale di Programmazione (D.A.P.) adottato dalla Regione dell'Umbria.
7. Gli Enti Locali affidanti, in caso di mancato o ritardato trasferimento dei finanziamenti dovuti dalla Regione dell'Umbria, ivi compresa la corrispondente quota a copertura dell'IVA, non rispondono dell'eventuale mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti alle Imprese affidatarie per lo svolgimento dei servizi minimi di competenza regionale, ovvero del mancato

Handwritten signatures and stamps on the right margin. A circular stamp is visible near the bottom of the page. The text "REGIONE DELL'UMBRIA" is partially legible within the stamp area. The handwritten signatures include "Marta", "Debra", "Gianluigi", "Saverio", "Marta", and "Marta".

adeguamento al tasso di inflazione programmato dei finanziamenti regionali stessi e della relativa IVA.

8. La Regione dell'Umbria sottoscrive il presente Contratto di servizio a garanzia dello stanziamento e del tempestivo trasferimento agli Enti Locali affidanti dei contributi del F.R.T. e della relativa IVA, nonché degli incrementi annuali del F.R.T. corrispondenti al tasso di inflazione programmata previsto nel D.A.P..

Articolo 9 – Modifiche del programma d'esercizio e variazione del corrispettivo

1. Ciascun Ente affidante, nel corso dell'intera durata del contratto, può modificare i propri programmi di esercizio - sia in aumento che in diminuzione - per esigenze di pubblica utilità ovvero connesse alla sperimentazione o all'istituzione di nuovi impianti o servizi e/o di nuove linee, secondo quanto previsto all'art. 6 del Capitolato di gara.
2. Il corrispettivo annuo a carico di ciascun Ente affidante è determinato, per ciascun anno, in funzione delle rispettive percorrenze chilometriche annue iniziali e delle rispettive percorrenze chilometriche annue programmate. Per percorrenze chilometriche annue iniziali si intende l'ammontare delle percorrenze derivanti dallo svolgimento dei programmi di esercizio inizialmente messi a gara da ciascun Ente affidante, riportate all'allegato n° 8 al Capitolato di gara. Per percorrenze chilometriche annue programmate si intende l'ammontare delle

percorrenze annue derivanti dalla svolgimento dei programmi di esercizio come eventualmente modificati da ciascun Ente affidante ai sensi del comma 1, e dunque l'ammontare delle percorrenze concretamente eseguite dall'Impresa affidataria nell'anno.

3. Qualora, per ciascun anno e ciascun Ente affidante, le percorrenze chilometriche annue programmate differiscano dalle percorrenze chilometriche annue iniziali, il corrispettivo annuo totale viene determinato secondo le seguenti modalità:

a) qualora le percorrenze chilometriche annue programmate differiscano, in aumento o in diminuzione, dalle percorrenze chilometriche annue iniziali di una percentuale inferiore o pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento), considerata come franchigia, il corrispettivo annuo non subisce alcuna variazione;

b) qualora le percorrenze chilometriche annue programmate superino quelle iniziali per una percentuale superiore allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) e pari o inferiore al 12% (dodici per cento), ovvero pari o inferiore al 3% (tre per cento) nel caso di variazioni interessanti i programmi di esercizio del Comune di Perugia e della Provincia di Perugia, il corrispettivo totale annuo viene aumentato di un importo calcolato applicando il corrispettivo medio chilometrico di aggiudicazione del bacino/lotto 1 alla differenza tra le percorrenze annue programmate e le percorrenze chilometriche



Handwritten signatures and notes:
- A large signature at the top right, possibly "M. Rossi".
- A signature in the middle right, possibly "P. Rossi".
- A signature at the bottom right, possibly "A. Rossi".
- Vertical text on the far right edge: "P. Rossi", "P. Rossi", "P. Rossi".

iniziali, al netto della franchigia di cui alla precedente lettera

a),

- c) nel caso in cui le percorrenze chilometriche annue programmate siano inferiori a quelle iniziali per una percentuale superiore allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) e pari o inferiore al 12% (dodici per cento), ovvero pari o inferiore al 3% (tre per cento) nel caso di variazioni interessanti i programmi di esercizio del Comune di Perugia e della Provincia di Perugia, il corrispettivo totale annuo viene diminuito di un importo calcolato applicando il corrispettivo medio chilometrico di aggiudicazione del bacino/lotto 1, ridotto del 30% (trenta per cento), alla differenza tra le percorrenze annue programmate e le percorrenze chilometriche iniziali, al netto della franchigia di cui alla precedente lettera a);
- d) nel caso in cui le percorrenze chilometriche annue programmate differiscano dalle percorrenze chilometriche annue iniziali di una percentuale, in aumento o in diminuzione, superiore al 12% (dodici per cento), ovvero superiore al 3% (tre per cento) nel caso di variazioni interessanti i programmi di esercizio del Comune di Perugia e della Provincia di Perugia, in aumento o in diminuzione, si procederà alla rinegoziazione del corrispettivo chilometrico per le sole percorrenze in eccedenza rispetto al suddetto limite.

5. In sede di rinegoziazione del corrispettivo, nei casi previsti dal

presente articolo, devono essere preventivamente e congiuntamente considerati i costi incrementali o decrementali che dovrebbero essere sopportati dall'Impresa affidataria in conseguenza delle modifiche da apportare. Per la valutazione dei costi incrementali/decrementali si fa esclusivo riferimento ai fattori della produzione direttamente impegnati nell'esercizio dei servizi di TPL di ciascun Ente affidante interessato dalle modificazioni. Nella suddetta sede saranno altresì stabiliti i termini temporali per la messa in esercizio delle modifiche concordate.

6. Per l'esatta determinazione dei costi di cui al comma precedente, le parti interessate possono avvalersi di un'apposita Commissione tecnica, composta di tre membri, nominati uno ciascuno dalle parti interessate e il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo. Qualora non si raggiunga l'accordo sulla figura del Presidente, la relativa nomina sarà devoluta al Presidente del Tribunale in cui ha sede l'Ente affidante competente. L'esatta determinazione dei costi non vincola gli Enti affidanti che hanno la facoltà di non procedere alla modifica dei rispettivi programmi di esercizio ovvero di richiedere modifiche parziali, ferma restando la facoltà di recesso di cui al successivo articolo 24 del presente Contratto.

7. I precedenti commi si applicano anche in caso di modificazioni dei programmi di esercizio riguardanti i servizi di TPL svolti mediante impianti fissi meccanizzati (ascensori e scale mobili) nel Comune

di Perugia, fermo restando che i medesimi limiti percentuali si intendono riferiti al totale delle ore di esercizio annuali.

8. L'Impresa affidataria, in corso di vigenza del Contratto di servizio, può richiedere agli Enti affidanti competenti l'approvazione di modifiche e integrazioni ai programmi di esercizio di rispettiva competenza, come individuati in sede di sottoscrizione del presente Contratto di servizio.
9. Rispetto ad ogni modificazione e/o integrazione dei programmi di esercizio, l'Impresa affidataria deve garantire adeguata e tempestiva informazione dell'utenza, in osservanza dei modi e dei tempi previsti nella Carta della Mobilità.
10. Eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, delle percorrenze annue iniziali di cui all'allegato 8 del Capitolato di gara, derivanti da un diverso valore delle validità di esercizio di ciascun anno rispetto a quelle standard utilizzate per la programmazione dei servizi di TPL oggetto del presente appalto, non producono alcun effetto sull'ammontare dei corrispettivi annui dovuti all'Impresa affidataria, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 11.

Articolo 10 - Scioperi ed eventi straordinari e imprevedibili

1. I servizi oggetto del presente Contratto devono essere svolti integralmente, correttamente e con continuità, salvo interruzioni o riduzioni temporanee dovute a casi di forza maggiore (ivi comprese le disposizioni delle Autorità competenti per sopravvenuti motivi di



[Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below, some with dates like '11/11/11' and '11/11/11'.]

ordine pubblico, sanità, sicurezza etc.) e/o di calamità naturali
(terremoti, frane, alluvioni, etc.) non prevedibili e non imputabili
all'Impresa affidataria.

2. Nei suddetti casi, l'Impresa affidataria si impegna a ridurre al massimo i disagi all'utenza e a riattivare i servizi nel più breve tempo possibile, anche mediante servizi alternativi e/o sostitutivi, dandone immediata e tempestiva comunicazione agli Enti affidanti interessati dagli eventi suddetti e all'utenza.
3. Nei casi di cui al comma 1, le interruzioni o riduzioni temporanee dei servizi, comportanti riduzioni temporanee di percorrenze ovvero di ore di esercizio degli impianti fissi meccanizzati, non comportano applicazione di penali, fatta salva comunque l'applicazione degli artt. 1463 e 1464 del codice civile.
4. In caso di sciopero, l'Impresa affidataria garantisce i servizi minimi previsti dalla normativa nazionale vigente e concordati con le organizzazioni sindacali in sede aziendale, provvedendo agli adempimenti richiesti da detta normativa.
5. La riduzione di percorrenze, ovvero di ore di esercizio degli impianti fissi meccanizzati (ascensori e scale mobili), causata da scioperi indetti dal personale dipendente dell'Impresa affidataria, comporta la riduzione del corrispettivo ai sensi dell'art. 8, comma 7, del Capitolato.
6. In caso di mancata o parziale esecuzione dei servizi per cause diverse da quelle previste nel precedente comma 1 e comunque

imputabili all'Impresa affidataria, l'Ente affidante, può assicurare la continuità e la regolarità del servizio anche avvalendosi di altre imprese, con rivalsa sull'Impresa affidataria per le spese sostenute, fermo restando quanto previsto in materia di penali, decadenza e risoluzione, nonché il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

7. Qualora per le ragioni di cui al precedente comma 1 e comunque previa autorizzazione scritta degli Enti affidanti, le percorrenze, ovvero le ore di esercizio degli impianti fissi meccanizzati, dovessero essere temporaneamente modificate, i corrispettivi sono adeguati secondo le modalità previste dal precedente articolo 9.

Articolo 11 - Modifiche dipendenti da variazioni del calendario scolastico

1. Eventuali incrementi o diminuzioni di percorrenze dipendenti da variazioni del calendario scolastico, ove non determinati, in ciascun anno e per ciascun Ente affidante, il superamento del limite di 3 (tre) giorni rispetto all'anno scolastico di riferimento, non comportano alcuna revisione dei corrispettivi dovuti.
2. L'anno scolastico di riferimento di cui al precedente comma 1 è considerato pari a 207 (duecentosette) giorni, fatte salve eventuali diverse durate dell'anno scolastico di riferimento già contenute nei programmi di esercizio forniti in sede di gara.
3. Eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, di ordine superiore rispetto al limite temporale di 3 (tre) giorni (considerato come franchigia), comportano l'adeguamento dei corrispettivi sulla



base del corrispettivo medio chilometrico di aggiudicazione del bacino/lotto 1, secondo le modalità previste dal precedente articolo 9.

4. Rispetto ad ogni modificazione e/o integrazione dei servizi svolti, dipendente dalle variazioni del calendario scolastico, l'Impresa affidataria, per quanto di rispettiva competenza, deve garantire adeguata e tempestiva informazione dell'utenza, in osservanza dei modi e dei tempi previsti nella rispettiva Carta della Mobilità.

Articolo 12 – Tariffe e servizi commerciali all'utenza

1. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente art. 8, all'Impresa affidataria sono attribuiti:
 - a) i ricavi tariffari, derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio relativi ai servizi di TPL svolti;
 - b) i ricavi e i vantaggi economici derivanti dalle iniziative commerciali connesse alla gestione dei servizi di TPL oggetto del presente contratto.
2. L'Impresa affidataria deve riconoscere la piena validità di tutti i titoli di viaggio precedentemente emessi dai corrispondenti Gestori uscenti. In tal caso, i ricavi dei Gestori uscenti derivanti dalla vendita di abbonamenti aventi validità anche per un periodo di tempo successivo al momento dell'effettivo subentro del Prestatore

devono essere trasferiti a quest'ultimo in misura proporzionale ai tempi di validità di rispettiva competenza.

3. I servizi di TPL oggetto della presente gara devono essere svolti applicando le diverse tipologie tariffarie di cui all'allegato 10/a al Capitolato di gara, come incrementate a far data dall'1 settembre 2005, dall'1 settembre 2007 e dall'1 settembre 2009. Resta inteso che gli Enti affidanti che non intendono applicare, in tutto o in parte, i suddetti incrementi tariffari devono compensare con risorse proprie i conseguenti minori introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio. Gli Enti affidanti, anche in relazione a modifiche strutturali della rete connesse, fra l'altro, anche all'attivazione di nuove modalità di trasporto, possono accordarsi con l'Impresa affidataria per l'introduzione di un sistema tariffario diverso rispetto a quello previsto all'allegato 10/a al Capitolato di gara.
4. L'Impresa affidataria, nel periodo di vigenza del presente contratto, è tenuto ad adempiere agli obblighi derivanti dall'eventuale adozione, da parte degli Enti affidanti competenti, di:
 - a) sistemi tariffari integrati;
 - b) sistemi di vidimazione elettronica.
5. Per quanto riguarda questi ultimi sistemi, in particolare, L'Impresa affidataria è tenuta ad adottare le modalità operative necessarie al funzionamento dei sistemi elettronici di vidimazione, nonché ad uniformarsi alle regole in tema di politiche tariffarie definite dagli Ente affidanti competenti di concerto con la Giunta regionale.



Handwritten signatures and notes on the right margin:
Mull.
Deborah Scabao
D.I.C.I.
L. ...
M. ...

6. L'Impresa affidataria subentra negli impegni assunti dal Gestore

~~uscante in ordine alle modalità di applicazione e gestione dei~~
sistemi tariffari integrati e dei sistemi di vidimazione elettronica. In particolare, deve garantire agli utenti residenti nel Comune di Perugia e nel Comune di Corciano l'applicazione delle tariffe urbane previste per il Comune di Perugia anche sulle corse extraurbane insistenti nell'ambito del territorio dei suddetti Comuni. Il compenso per detta prestazione è ricompreso nel corrispettivo a carico dei predetti Enti affidanti.

7. L'Impresa affidataria assicura inoltre la piena integrazione dei titoli di viaggio relativi alla linea interbacinale di propria competenza Gualdo Tadino-Nocera Umbra-Foligno.

8. Nell'ambito delle proprie politiche commerciali, L'Impresa affidataria può individuare, previo assenso degli Enti affidanti competenti, titoli di viaggio ulteriori rispetto a quelli previsti nel suddetto allegato 10/a al Capitolato di gara.

9. La rete di vendita dei titoli di viaggio è a carico del Prestatore che la organizza a propria cura e spese, rispettando i seguenti standard minimi:

a) i titoli di viaggio devono essere realizzati nel rispetto dei requisiti di anticontraffazione;

b) i punti vendita, anche se automatizzati, devono essere distribuiti uniformemente sul territorio servito;

(pari ad Euro 18.333,00 (diciottomilatrecentotrentatre/00)

~~ciascuno) compresi nel corrispettivo di servizio, il quale alla scadenza del contratto tornerà nella piena proprietà del Comune di Perugia~~

2. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di assumere in locazione i beni immobili essenziali all'esercizio dei servizi di TPL oggetto del bacino/lotto 1, elencati nell'allegato 2 del Capitolato di gara, alle condizioni ivi indicate.
3. Relativamente agli impianti fissi meccanizzati, l'Impresa affidataria si impegna, per ciascun impianto affidatole, a garantire la manutenzione "full service" degli stessi, nonché i lavori di adeguamento e miglioria previsti nel rispettivo fascicolo di cui all'allegato 15 del Capitolato di gara. La presa in carico dei beni strumentali all'esercizio degli impianti fissi meccanizzati (a disposizione del Comune di Perugia e non) avverrà con la redazione di apposito verbale di consegna ove saranno esplicitati tutti i beni ed il relativo stato di conservazione. Alla scadenza del Contratto di servizio, ovvero in caso di risoluzione o recesso, sarà redatto apposito verbale di riconsegna concernente tutti i suddetti beni ed il relativo stato di conservazione. Alla scadenza del Contratto di servizio, ovvero in caso di risoluzione o recesso, gli impianti saranno sottoposti a collaudo al fine di accertare l'effettivo stato degli stessi e l'efficacia degli interventi manutentivi intrapresi dalla corrispondente Impresa affidataria, la quale sarà comunque chiamata a rispondere dell'eventuale deterioramento che vada oltre

la normale usura. In caso di contestazioni si procederà convocando la Commissione Tecnica di cui all'art. 9, comma 6.

4. Fermo restando quanto previsto nel comma precedente, sono a carico dell'Impresa affidataria gli interventi comunque necessari a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni propri e di quelli acquistati dai corrispondenti Gestori uscenti ovvero dagli Enti affidanti o dalle società pubbliche titolari di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, essenziali all'esercizio dei servizi di TPL di rispettiva competenza.
5. L'Impresa affidataria può acquisire la disponibilità degli ulteriori beni mobili e immobili, delle tecnologie, delle apparecchiature e delle attrezzature di bordo e di terra, resi disponibili dai Gestori uscenti e non essenziali all'esercizio dei servizi di TPL oggetto del corrispondente bacino/lotto, elencati nell'allegato 2 al Capitolato di gara, alle condizioni ivi indicate. A tal fine, ad essa è riconosciuto il diritto di prelazione sui suddetti beni.
6. L'Impresa affidataria deve subentrare in tutti i rapporti contrattuali in essere e in fieri, facenti capo ai corrispondenti Gestori uscenti, elencati nell'allegato 4 al Capitolato di gara.
7. Per quanto riguarda l'impianto fisso meccanizzato di Via M. Angeloni - Perugia (n. 2 montascale matricola RP 5292; ascensore matricola 1038), tenuto conto che le attuali attrezzature di monitoraggio si trovano in un locale non trasferibile, in quanto

Handwritten signatures and notes:
- *Minelli*
- *Debrai colobio*
- *11/11*
- *Bacino Perugia*
- *Intervento Semplice*
- *Severino*
- *11/11*



utilizzato anche per altri servizi pubblici, l'Impresa affidataria può scegliere fra le seguenti due opzioni operative.

- a) trasferimento delle attrezzature di monitoraggio in un locale adibibile a centrale di controllo, ubicato ad una distanza dall'impianto non superiore all'attuale. Il trasferimento ed il reperimento del locale sono a carico dell'Impresa affidataria, previo nulla-osta del Comune di Perugia. La nuova centrale di controllo farà parte degli assets che l'Impresa stessa cederà al Nuovo aggiudicatario, alla scadenza contrattuale ovvero in caso di recesso o risoluzione;
 - b) sub-affidamento della conduzione del suddetto impianto al Gestore uscente ad un canone annuale massimo pari ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00).
8. Considerato che i percorsi pedonali meccanizzati costituiscono opera pubblica e di pubblica utilità, il Comune di Perugia ha facoltà di utilizzarli per ogni fine dallo stesso insindacabilmente stabilito, in conformità alla vigente disciplina in materia di utilizzo o concessione di suolo pubblico. Il Comune di Perugia si riserva altresì la facoltà di affidare in concessione la pubblicità o altro tipo di sfruttamento previsto per le aree pubbliche commerciali presenti nei suddetti percorsi. Il Comune stesso può concedere a terzi l'utilizzo del suolo o del sotto-suolo relativo ai percorsi pedonali meccanizzati, comprese le canalizzazioni esistenti (ancorché

parzialmente utilizzate), fatte salve le specifiche normative che disciplinano i singoli impianti esistenti.


Articolo 14 – Parco mezzi destinato all'esercizio dei servizi

1. L'Impresa affidataria, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo, comma 1, lett. a) deve svolgere i servizi con mezzi autorizzati, in numero e caratteristiche adeguate all'esercizio dei medesimi, nonché a soddisfare le esigenze dell'utenza, assicurando in particolare gli standard minimi di qualità di cui all'allegato 1 al Capitolato di gara, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Contratto.
2. L'Impresa affidataria deve documentare l'impegno a utilizzare, per tutta la durata del rispettivo affidamento, un parco mezzi che presenti i seguenti requisiti minimi:
 - a) un'anzianità media di immatricolazione non superiore a 15 (quindici) anni;
 - b) l'utilizzazione di gasolio emulsionato e/o biodiesel nella misura non inferiore al 5% (cinque per cento), riferito almeno al 90% (novanta per cento) del gasolio utilizzato;
 - c) limite minimo del 25% (venticinque per cento) dei veicoli con motorizzazioni rispondenti ai limiti di emissione EURO 2 e successivi sul totale del parco mezzi;
 - d) limite minimo del 5% (cinque per cento) dei elettrici e/o dei veicoli alimentati con carburanti alternativi al gasolio;



Handwritten signatures and notes:
Mull
Stano-cabolo
D I I C I
Bosco-fenji
L. Stano-cabolo
L. Stano-cabolo

- e) limite minimo del 25% (venticinque per cento) dei veicoli utilizzati per l'esercizio dei servizi urbani dotati di sistemi per l'accessibilità per i portatori di handicap;
- f) limite minimo del 50% (cinquanta per cento) dei veicoli utilizzati per l'esercizio dei servizi urbani dotati di pianale ribassato.
3. La Regione dell'Umbria assegna all'Impresa affidataria, nel periodo di vigenza del relativo Contratto di servizio, gli eventuali contributi pubblici finalizzati al rinnovo del parco mezzi (autobus), fatte salve le prescrizioni di cui all'articolo 25 della L.R. dell'Umbria n.37/1998 e ss.mm.ii..
4. L'Impresa affidataria si impegna, nel periodo di vigenza contrattuale, a migliorare l'abbattimento del livello delle emissioni inquinanti dei mezzi utilizzati, nel rispetto degli impegni previsti dai relativi progetti presentati in sede di gara.
5. L'Impresa affidataria deve procedere alla sostituzione dei mezzi avariati con altri autorizzati, aventi caratteristiche analoghe o superiori, senza che questo comporti ulteriori oneri per gli Enti affidanti competenti.
6. La colorazione esterna dei mezzi adibiti ai servizi di TPL automobilistico, urbani ed extraurbani, interregionali ed ex FCU, deve essere conforme alle indicazioni degli Enti pubblici competenti in materia.



7. L'Impresa affidataria è tenuta a mantenere in perfetto stato di efficienza i mezzi propri e quelli rilevati dai corrispondenti Gestori uscenti, oltre a quelli acquistati con contributi pubblici (ivi compresi i diversi sistemi installati a bordo: obliterazione, prenotazione fermate, informazione all'utenza, etc.), nonché ad effettuare le attività di pulizia interna ed esterna degli stessi.
8. L'Impresa affidataria deve trasmettere agli Enti affidanti competenti, prima dell'inizio del servizio e successivamente con cadenza semestrale, l'elenco aggiornato dei mezzi utilizzati nell'esercizio dei servizi di TPL rispettivamente affidatigli, nonché i rapporti sugli incidenti e/o danni eventualmente intervenuti.
9. Gli Enti affidanti competenti possono verificare, in ogni modo e in qualsiasi momento, la composizione del parco mezzi ed il suo stato di efficienza, anche mediante controlli a campione.
10. Alla scadenza del presente contratto, ovvero in caso di recesso o risoluzione, i mezzi acquistati con contributi pubblici saranno sottoposti a collaudo al fine di accertare l'effettivo stato degli stessi e l'efficacia degli interventi manutentivi intrapresi dall'Impresa affidataria, la quale sarà comunque chiamata a rispondere dell'eventuale deterioramento dei mezzi che vada oltre la normale usura. In caso di contestazioni si procederà convocando la Commissione Tecnica di cui all'art. 9, comma 6.



Merletti
Luigi Bertolini
Antonio Spavulli
Di. I. C.
Antonio Spavulli
Di. I. C.

Articolo 15 - Personale

1. L'Impresa affidataria deve assicurare, in termini quantitativi e qualitativi, la presenza del personale atto a garantire il regolare svolgimento dei servizi di TPL oggetto del presente contratto e, in particolare, l'erogazione dei servizi secondo quanto previsto nei relativi programmi di esercizio, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e locali vigenti.
2. Alla conduzione dei mezzi adibiti all'esercizio dei servizi di TPL automobilistico devono essere adibiti esclusivamente conducenti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal D.M. del 23 febbraio 1999, n.88) e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia. Alla conduzione degli impianti fissi meccanizzati deve essere adibito il personale in possesso dell'abilitazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 D.M. Trasporti 5 giugno 1985.
3. I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportano contatti con gli utenti devono indossare, mantenendola in perfetto stato, la divisa sociale e/o l'apposito cartellino di riconoscimento.
4. Per tutta la durata del contratto, L'Impresa affidataria ha l'obbligo di mantenere in servizio un Responsabile di esercizio in possesso dei requisiti di idoneità di cui al D.M. n.448/1991, nonché un Responsabile di esercizio degli impianti fissi meccanizzati, in

possesto dei requisiti di idoneità di cui al D.M. Trasporti 5 giugno

1985.

5. I Gestori uscenti e l'Impresa affidataria devono garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 della Legge n. 428/1990 e ss.mm.ii., ove applicabili.
6. Ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.Lgs. n. 422/97 e ss.mm.ii., nonché dell'articolo 25, comma 1, lett. b), della L.R. dell'Umbria n.37/1998 e ss.mm.ii., l'Impresa affidataria deve farsi carico di tutto il personale, non dirigente, dipendente dal Gestore uscente, compresi i soci prestatori d'opera di Società Cooperative, così come elencato nell'allegato 6 al Capitolato di gara, suddiviso per qualifica e costo complessivo.
7. In particolare, l'Impresa affidataria deve assicurare al suddetto personale il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia e del CCNL degli autoferrotranvieri, nonché degli eventuali contratti integrativi aziendali in vigore che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico e previdenziale, gli orari di lavoro, le assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche.
8. All'Impresa affidataria spettano tutti le eventuali risorse statali finalizzate alla copertura parziale o totale degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali di categoria stipulati nel periodo di vigenza del contratto.
9. Ai fini della verifica del rispetto di quanto dichiarato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, e fatti salvi tutti gli ulteriori



Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature and the name 'D. Scabola'.

obblighi di rendicontazione di cui al successivo art. 20, l'Impresa affidataria comunica all'Ente aggiudicatore, entro 60 giorni dall'avvio dei servizi di cui al presente contratto, l'elenco nominativo del personale necessario all'esercizio dei servizi appaltati.

10. In qualunque caso di modifica dell'organico, l'Impresa affidataria deve immediatamente trasmettere all'Ente aggiudicatore (Provincia di Perugia) i dati aggiornati riguardanti il personale impiegato, con evidenziazione delle variazioni intervenute. L'Impresa affidataria è comunque obbligata a consentire il controllo del Libro Matricola da parte dell'Ente aggiudicatore.
11. Ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo ai dipendenti impiegati è a carico del Prestatore, il quale deve rendere disponibile, a richiesta dell'Ente aggiudicatore, la documentazione attestante le ore di lavoro effettuate dal personale impiegato, l'esistenza delle relative polizze assicurative, nonché l'effettuazione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
12. Il fondo di quiescenza relativo alle unità di personale oggetto di trasferimento è garantito dai Gestori uscenti mediante la costituzione di una polizza fidejussoria o di una fidejussione bancaria o in altra forma consentita dalla legge o concordata con l'impresa affidataria. In tal caso, la suddetta garanzia deve riguardare esclusivamente i diritti maturati dal personale oggetto di

trasferimento sino alla data di presa in carico da parte della
corrispondente Impresa affidataria ed è efficace con decorrenza da
tale data. In caso contrario, il suddetto fondo deve essere trasferito
dai Gestori uscenti all'Impresa affidataria.

Articolo 16 - Qualità dei servizi e Carta della Mobilità

1. L'Impresa affidataria si impegna a migliorare i livelli di qualità dei servizi svolti, ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dagli utenti, con particolare riguardo agli aspetti dell'informazione, della sicurezza, della pulizia, della puntualità, della regolarità e dei comfort, nonché ad intraprendere le opportune azioni finalizzate ad elevarne i livelli nel tempo.
2. L'Impresa affidataria è tenuta ad istituire i Comitati di cui all'articolo 24 della L.R. dell'Umbria n.37/1998 e ss.mm.ii. e a rispettare gli standard minimi di qualità stabiliti nell'allegato 1 al Capitolato di gara.
3. In caso di accertato mancato rispetto degli standard di qualità, gli Enti affidanti competenti applicano le penali di cui all'allegato 12 al Capitolato di gara, nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 22.
4. L'Impresa affidataria deve rispettare gli impegni previsti nella propria Carta della Mobilità, redatta nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 27 gennaio 1994, impegnandosi ad aggiornarla con cadenza annuale. Gli impegni previsti nella Carta della Mobilità e

nei relativi aggiornamenti devono essere coerenti con gli obblighi e gli impegni assunti in sede contrattuale.

5. Gli oneri relativi alla diffusione al pubblico dei contenuti e degli obiettivi previsti nella rispettiva Carta della Mobilità sono a carico del Prestatore, che vi provvede a mezzo stampa, volantini informativi, sito Internet aziendale, nonché attraverso ogni ulteriore canale di comunicazione che riterranno opportuno.
6. Gli Enti affidanti, direttamente e/o tramite società terze, possono effettuare, in ogni momento, verifiche e controlli volti ad accertare l'effettivo svolgimento dei servizi, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza, nonché il puntuale rispetto delle norme e delle prescrizioni applicabili in materia. L'Impresa affidataria si impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati. Per agevolare lo svolgimento delle suddette verifiche, L'Impresa affidataria si impegna a consentire la libera circolazione, su tutti i mezzi di trasporto pubblico, del personale indicato dagli Enti affidanti competenti, munito di apposita tessera di riconoscimento e i cui nominativi saranno preventivamente comunicati.

Articolo 17 – Informazioni all'utenza

1. L'Impresa affidataria è tenuta a:
 - a) partecipare a qualsiasi iniziativa regionale finalizzata al miglioramento dell'informazione all'utenza, con particolare

riferimento al servizio di call center ed al sito internet regionale.

- b) individuare, all'interno della rispettiva struttura organizzativa (o tramite intese con altre aziende specializzate), un ufficio per raccogliere reclami, proposte e suggerimenti e facilitare, ove possibile, l'accesso al servizio ai portatori di handicap. L'Impresa affidataria, inoltre, deve realizzare un sito internet aziendale, in grado di interagire con gli utenti e gestire i flussi informativi.
- c) trasmettere agli Enti affidanti competenti ogni dato richiesto relativo alla qualità dell'informazione fornita all'utenza, secondo le disposizioni relative al sistema di monitoraggio.
2. Al verificarsi di variazioni riguardanti l'esercizio dei servizi affidati (interruzioni e/o riduzioni e/o incrementi pianificati ovvero modifiche degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa e comunque in ogni altro caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi), l'Impresa affidataria si impegna a garantire una completa e tempestiva informazione all'utenza, entro 10 (dieci) giorni antecedenti l'entrata in vigore dei nuovi orari e/o dei nuovi servizi ovvero entro i diversi termini temporali eventualmente concordati con gli Enti affidanti competenti.
3. Restano fermi gli ulteriori oneri informativi previsti nel presente Contratto, con specifico riferimento a quelli indicati nei precedenti

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]

De Rosa Scabola
D. J. R. I. Nichelli
Scavone
Scavone
Scavone
Scavone

articoli 9, 10, 11, 12 e 16, fatto salvo quanto previsto in materia di penali e di decadenza e risoluzione.

Articolo 18 – Ulteriori obblighi e responsabilità

1. L'Impresa affidataria, già costituita in Società di capitali al momento della presentazione dell'offerta, deve mantenere tale natura per tutta la durata dell'affidamento, pena la decadenza e la risoluzione del contratto.
2. Le certificazioni di qualità aziendale (serie ISO 9000), di qualità ambientale (serie ISO 14000) e di responsabilità sociale (serie SA 8000), possedute, al momento della presentazione dell'offerta, dal socio consorziato che svolge la maggiore quota del servizio appaltato in termini di percorrenze annue, devono essere mantenute in capo al socio stesso per tutta la durata dell'affidamento, pena l'applicazione delle penali di cui all'allegato 12 del Capitolato di gara, nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 22.
3. L'Impresa affidataria deve erogare i servizi di TPL rispettivamente affidatigli sulla base di percorsi e di impianti di cui è garantita la sicurezza e l'idoneità. Le Imprese affidatarie, in caso di modifiche dei relativi programmi di esercizio, devono ottenere il riconoscimento dell'idoneità dell'impianto, del percorso, delle linee e dell'ubicazione delle fermate oggetto di modifica, ai sensi della normativa vigente e al fine della sicurezza e della regolarità dei servizi.

4. L'Impresa affidataria deve garantire la massima collaborazione (al Comune di Perugia ovvero ai terzi da quest'ultimo incaricati) in caso di lavori di ammodernamento e/o miglioria e di interventi tecnici sugli impianti fissi meccanizzati che vadano oltre gli obblighi di manutenzione a carico dell'Impresa stessa. Durante lo svolgimento di tali lavori o interventi, la medesima Impresa dovrà garantire la migliore funzionalità possibile degli impianti affidatigli, previa intesa con il Comune di Perugia.
5. L'Impresa affidataria è altresì tenuta all'osservanza delle norme vigenti in materia e, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 24 della L.R. dell'Umbria n.37/1998 e ss.mm.ii..
6. L'Impresa affidataria, per quanto di rispettiva competenza, assume la piena responsabilità civile, penale e amministrativa, dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento dei servizi e delle attività oggetto del Contratto.
7. Sono posti a carico dell'Impresa affidataria, inoltre, gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
8. L'Impresa affidataria si impegna a presentare all'Ente affidante, almeno 9 (nove) mesi prima della scadenza del relativo Contratto di servizio, ovvero entro (30) trenta giorni naturali e consecutivi dalla dichiarazione di recesso o decadenza e risoluzione:
- a) l'elenco dei beni, immobili e mobili, essenziali all'esercizio dei servizi di TPL svolti, da trasferire al corrispondente Nuovo

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including names like "M. Mell" and "D. Scabro".

aggiudicatario, con l'indicazione delle caratteristiche tecniche,
~~del titolo, delle modalità e delle altre condizioni di~~
trasferimento;

- b) l'elenco dei beni, immobili e mobili, non essenziali all'esercizio dei servizi di TPL svolti, da mettere a disposizione del corrispondente Nuovo aggiudicatario, con l'indicazione delle caratteristiche tecniche, del titolo, delle modalità e delle altre condizioni di trasferimento;
- c) l'elenco del personale dipendente, non dirigente, impiegato nell'esercizio dei servizi di TPL svolti, da trasferire al corrispondente Nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo;
- d) tutti gli altri dati che ciascun Ente affidante riterrà utili ai fini dell'espletamento delle successive gare per l'affidamento dei servizi di TPL di propria competenza.

Articolo 19 – Assicurazioni

1. Entro il mese di marzo di ciascun anno di vigenza del contratto, l'Impresa affidataria deve dimostrare con idonea documentazione, l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi assicurativi di cui al comma precedente.

Articolo 20 – Reporting e monitoraggio

1. L'Impresa affidataria si impegna a predisporre i rapporti informativi previsti dal sistema di monitoraggio descritto

all'allegato 11 del Capitolato di gara, secondo le modalità previste nell'articolo 18 del citato Capitolato e nell'allegato suddetto, che costituiscono strumento di base per la valutazione da parte degli Enti affidanti competenti, del rispetto degli impegni complessivamente assunti dal Prestatore, nonché per la valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi di miglioramento degli standard minimi di qualità dei servizi oggetto del presente Contratto.

2. I suddetti rapporti sono redatti dai Responsabili di esercizio dell'Impresa affidataria in regime di autocertificazione, in conformità alle modalità di rilevazione, al formato ed agli standard di calcolo indicati nel suddetto allegato. Tali rapporti devono contenere anche le informazioni certificate (non modificabili *ex post*) raccolte e trasmesse mediante strumenti automatici di rilevamento dei dati di esercizio, secondo quanto offerto in sede di gara.
3. L'Impresa affidataria si impegna a redigere i suddetti rapporti periodici e a presentarli a ciascun Ente affidante, per quanto di rispettiva competenza, entro le scadenze indicate nel citato allegato 11 al Capitolato di gara. Gli Enti affidanti competenti, sulla base dei risultati conseguiti, si riservano di individuare, d'intesa con la corrispondente Impresa affidataria, eventuali azioni correttive e le relative modalità di applicazione.



[Handwritten signatures and notes on the right margin, including a large signature at the top and another at the bottom.]

4. Al fine di accertare il rispetto degli standard di qualità del servizio,

~~l'efficienza e lo stato di manutenzione degli impianti e dei mezzi~~
finanziati con contributi pubblici, ciascun Ente affidante si riserva la facoltà di effettuare ispezioni o di partecipare ad apposite inchieste tecniche, eventualmente accompagnato dal personale dell'Impresa affidataria.

5. Ciascun Ente affidante può effettuare periodicamente le rilevazioni sulla rete di propria competenza, per verificare il rispetto degli standard minimi di qualità di cui all'allegato 1 al Capitolato di gara, i parametri di monitoraggio di cui all'allegato 11 al Capitolato di gara, nonché di quanto previsto dalla Carta della Mobilità adottata dal Prestatore, ai sensi del precedente articolo 16.

6. Ciascun Ente affidante comunica all'Impresa affidataria le modalità di effettuazione delle attività di monitoraggio ed i criteri di applicazione di quanto previsto in relazione alle penali di cui al successivo articolo 22, nonché all'art. 20 del Capitolato di gara e relativo allegato 12.

Articolo 21 – Cessione del contratto e subappalto (o sub-affidamento)

1. E' vietata la cessione - a qualunque titolo o ragione, diretta o indiretta, totale o parziale - del presente Contratto di servizio. L'eventuale cessione in violazione del predetto divieto è nulla e non è opponibile agli Enti affidanti competenti. Resta fermo quanto

previsto in materia di decadenza e risoluzione ed il risarcimento degli eventuali danni conseguenti.

2. L'Impresa affidataria può sub-appaltare, o sub-affidare, in ciascun anno di durata dell'affidamento, i servizi di TPL automobilistico di propria competenza in misura non superiore al 10% (dieci per cento) delle percorrenze annue iniziali affidatele. Il sub-appalto, o sub-affidamento, non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa affidataria, che rimane l'unica e sola responsabile nei confronti dei corrispondenti Enti affidanti.
3. Il sub-appalto delle attività è sottoposto, ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 55/1990 e ss.mm.ii., alle seguenti condizioni:
 - a) che l'Impresa affidataria abbia indicato nella propria offerta la volontà di avvalersi del sub-appalto;
 - b) l'Impresa affidataria deve trasmettere copia autentica del contratto di sub-appalto a ciascun Ente affidante competente direttamente interessato ai servizi da sub-appaltare, almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi prima dell'inizio delle attività affidate;
 - c) unitamente alla copia del contratto di sub-appalto, l'Impresa affidataria deve trasmettere anche la documentazione attestante il possesso da parte dell'impresa sub-affidataria, o sub-appaltatrice, dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia per lo svolgimento delle attività sub-appaltate;



Handwritten signatures and notes:
- Top right: *Delega Scobbe*
- Middle right: *Spunel*
- Far right: *M. C. M. McNeil*
- Bottom right: *N. B. ...*
- Bottom left: *Handwritten signature*

- d) che non sussista, nei confronti dell'impresa sub-appaltatrice, ~~alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge n. 575/1965 e ss.mm.ii.;~~
- e) l'esecuzione delle attività sub-appaltate non può formare oggetto di ulteriore sub-appalto.
4. E' fatto obbligo all'Impresa affidataria, ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, Legge n. 55/1990 e ss.mm.ii., di trasmettere, entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
5. Resta inteso che quanto previsto dal presente Contratto per l'Impresa affidataria, in materia di verifiche e controlli, nonché di obblighi nei confronti del personale dipendente, si applica anche nei confronti dell'eventuale sub-appaltatore.
6. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 6, della L.R. dell'Umbria n. 37/1998 e ss.mm.ii. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'articolo 18 della Legge n. 55/1990 e ss.mm.ii..

Articolo 22 - Penali

7. Ciascun Ente affidante, qualora abbia accertato inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa affidataria, provvederà a contestarli per scritto all'Impresa stessa, assegnando un congruo termine per controdedurre, comunque non inferiore a

10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione.

8. Qualora le suddette controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nei termini assegnati, gli Enti affidanti competenti applicano le penali indicate nell'allegato 12 al Capitolato di gara.
9. Le penali applicate ai sensi del comma precedente, qualora non pagate dalla Impresa affidataria, sono prelevate avvalendosi della cauzione definitiva dalla stessa prestata ai sensi dell'articolo 16 del Capitolato di gara, fermo restando quanto previsto nel comma 6 di tale articolo. Qualora l'importo della penale ecceda l'importo della cauzione definitiva prestata, la differenza è detratta direttamente dal corrispettivo spettante all'Impresa affidataria inadempiente.
10. L'eventuale contestazione di inadempimenti contrattuali e l'applicazione delle relative penali non esonera il Prestatore, per quanto di rispettiva competenza, dall'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, ivi comprese quelle per la quali si sono rese inadempienti e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.
11. L'applicazione delle penali previste nell'allegato 12 al Capitolato non preclude il diritto di ciascun Ente affidante di avvalersi di quanto previsto in materia di decadenza e risoluzione, né di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.




Handwritten signatures and notes on the right margin:
- A large signature at the top right, possibly "Michele".
- A signature in the middle right, possibly "D. Scudone".
- A signature at the bottom right, possibly "M. Scudone".
- Vertical text on the far right edge: "D. Scudone", "D. Scudone", "D. Scudone".

Articolo 23 – Cause di decadenza e di risoluzione

1. Il Prestatore decade dall'affidamento, con conseguente risoluzione di diritto del Contratto di servizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, in caso di:
- a) accertata non veridicità delle dichiarazioni prodotte in sede di gara, successivamente alla stipula del Contratto di servizio;
 - b) ingiustificata mancata costituzione in società di capitali, entro 12 (dodici) mesi dall'aggiudicazione;
 - c) mancata ottemperanza a norme imperative di legge o regolamentari;
 - d) deposito di un ricorso o di una domanda ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Impresa affidataria;
 - e) condanna con sentenza passata in giudicato ovvero assoggettamento alle misure previste dalla normativa antimafia di uno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico delle Imprese affidatarie;

- f) perdita dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
- g) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del Contratto di servizio in violazione di quanto previsto nel precedente articolo 19 del presente Capitolato;
- h) sub-appalto dei servizi in violazione di quanto previsto nel precedente articolo 21;
- i) mancata copertura assicurativa dei rischi connessi all'esecuzione delle attività affidate;
- j) ingiustificato mancato avvio dei servizi appaltati nel termine contrattualmente stabilito;
- k) ingiustificata e unilaterale interruzione e/o riduzione dei servizi appaltati, anche se motivata dall'eventuale esistenza di controversie con gli Enti affidanti;
- l) ingiustificate e gravi irregolarità nell'esercizio dei servizi appaltati ovvero ingiustificate e reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
- m) ingiustificate e gravi e/o reiterate inadempienze riguardanti gli oneri informativi assunti nei confronti degli Enti affidanti e/o degli utenti;




 Donato Salsola

 Donato Salsola

 Donato Salsola

 Donato Salsola

 Donato Salsola
 11-01/11 11111
 a.s.

- n) mancata reintegrazione della cauzione definitiva prestata a favore di ciascun Ente affidante, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'apposita richiesta.
2. In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del Contratto di servizio, ciascun Ente affidante ha il diritto di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere per il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
 3. In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del presente Contratto di servizio è inoltre escluso qualsiasi compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese a favore dell'Impresa affidataria inadempiente

Articolo 24 - Recesso

1. In qualsiasi momento gli Enti affidanti hanno il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto di servizio, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi da inviare alla corrispondente Impresa affidataria con raccomandata a/r, nei casi di:
 - a) condanna anche non definitiva di uno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa affidataria, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;

b) mancato accordo in sede di rinegoziazione del corrispettivo posto a carico dell'Ente affidante, dipendente dalle modifiche da apportare al relativo programma di esercizio;

c) mancata copertura, da parte della Regione dell'Umbria, degli oneri contrattuali relativi ai servizi minimi posti a gara con oneri a carico del bilancio regionale.

2. In caso di recesso, l'Impresa affidataria ha diritto al pagamento delle sole prestazioni eseguite, purché svolte correttamente ed a perfetta regola d'arte, secondo i corrispettivi e le modalità di pagamento previsti nel precedente articolo 8, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Articolo 25 - Pretese di Terzi

1. L'Impresa affidataria garantisce e manleva, in ogni tempo, l'Ente affidante da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, da parte dello stesso delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere per lo svolgimento del presente Contratto.

Parte quarta: Disposizioni varie

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a circular stamp and the name "Antonio..."]

Articolo 26 – Comunicazioni

1. Qualunque comunicazione scritta riguardante l'espletamento delle attività appaltate deve essere indirizzata ai recapiti degli Enti affidanti e dell'Impresa affidataria di cui all'art. 16 del Disciplinare di Gara al quale espressamente si rinvia, e può essere effettuata, salvo quanto disposto in altre parti del presente Contratto, del Capitolato e del Disciplinare di gara, mediante qualunque mezzo di trasmissione (ad esempio, fax o e-mail) da cui risulti, con certezza, il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.
2. E' onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente qualunque variazione degli indirizzi precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la parte diligente non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito.
3. Tutti i rapporti scritti e verbali tra il Prestatore e gli Enti affidanti competenti, comunque inerenti l'esecuzione del Contratto, dovranno avvenire in lingua italiana.

Articolo 27 – Foro competente

1. Fermo quanto previsto all'art. 9, comma 6, per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Impresa affidataria e gli Enti affidanti competenti, relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione delle disposizioni degli Atti di gara e/o delle clausole del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Perugia.

Articolo 28 – Protezione dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Contratto, circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto stesso.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e/o cartacei.
3. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti dichiarano che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza, nonché di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dal suddetto decreto, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'articolo 7 del decreto stesso.

Articolo 29 – Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, il presente contratto di servizio, stipulato ai sensi degli articoli 18 e

[Handwritten signatures and stamps on the right side of the page, including a circular stamp and the date 11/11/11.]

19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è soggetto all'imposta di registro in misura fissa, ed è esente dal pagamento dei diritti di segreteria di cui alla tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604, secondo quanto previsto dall'articolo 40 della stessa legge n. 604 del 1962, e successive modificazioni.

2. L'imposta di registro in misura fissa di cui all'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986, è integralmente a carico del Prestatore.
3. Il Prestatore dichiara che le prestazioni in oggetto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Prestatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.

Articolo 30 -> Clausole finali

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme.
2. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto
3. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia delle altre e del medesimo atto nel suo complesso.
4. Qualsiasi omissione o ritardo da parte degli Enti affidanti nella richiesta al Prestatore di adempimento del presente Contratto (o di

parte di esso), non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti agli Enti affidanti stessi, i quali si riservano di farli comunque valere nei limiti della prescrizione.

Il sottoscritto Prof. Marcello Panettoni, in qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante dell'Impresa I.S.H.T.A.R. S. C. a R. L. di Perugia, strada Santa Lucia, 4, P. IVA 02687120549, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere pienamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., pertanto, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- art. 6 comma 2 - esclusione di indennizzo/risarcimento/rimborso a favore del prestatore per recesso degli Enti Locali affidanti
- art. 6, comma 3 - prosecuzione dei servizi per 12 mesi oltre la scadenza del contratto (tacita proroga temporanea)
- art. 8, comma 7 - limitazione della responsabilità degli Enti Locali affidanti in caso di mancato o ritardato trasferimento dei finanziamenti regionali
- art. 9, comma 6 e art. 14, comma 10 - casi di ricorso all'arbitrato (clausole compromissorie)

Marcello Panettoni
Amministratore Unico
I.S.H.T.A.R. S.C.a.R.L.
Strada Santa Lucia, 4 - Perugia
P.IVA 02687120549

art. 21, comma 2 - limitazioni al sub-appalto dei servizi

art. 23 - cause di decadenza e risoluzione del contratto

art. 24 - cause di recesso dal contratto

E richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto dattiloscritto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e che viene da me letto ad alta e intelligibile voce alle parti le quali, all'uopo interpellate, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e hanno rinunciato alla lettura degli allegati per averne già presa piena conoscenza.

Questo atto consta di sette fogli ed occupa cinquantanove pagine intere, oltre quanto sin qui della presente, e viene come appresso sottoscritto dalle parti e da me Ufficiale Rogante.

Muselli Antonio
Gianfranco
Santoro
Bertone
~~...~~
Giovanni
Roberto
Antonio
Cristina
Suzette Benelli

~~...~~
Quella
Nadia Minelli



Plum



Allegato...A.....
al N. 15.366 di repertorio

PROVINCIA DI PERUGIA

AREA PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

SERVIZIO MOBILITA

DETERMINAZIONE N. 004503 del 22/08/2003

prot. n. 2003/004503

Oggetto: *Procedura ristretta di licitazione privata per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale nella Provincia di Perugia - Indizione della gara.*



L'anno duemilatre (2003), il giorno Venerdì (22) del mese di Agosto, in Perugia,

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

PREMESSO CHE:

1. il d. lgs. 19 novembre 1997, n° 422, in attuazione degli articoli 1 e 3 della legge 15.03.1997, n° 59, ha avviato un processo di riforma complessiva del settore dei trasporti pubblici locali, dettando norme sia per il trasferimento di funzioni a favore di Regioni ed Enti locali, sia per l'individuazione dei criteri organizzativi dei servizi di trasporto pubblico locale;
2. ai sensi del comma 3-bis dell'art. 18 del d. lgs n° 422/97, introdotto dal d. lgs. n° 400/99, il periodo transitorio durante il quale è possibile il mantenimento degli affidamenti in capo agli attuali concessionari termina il 31.12.2003, e che pertanto, entro tale data, devono

@

20 12. 2003

- essere espletate le procedure concorsuali previste dal medesimo d. lgs. n° 422/97 per l'affidamento, regolato da contratto di servizio, dei servizi di trasporto pubblico locale;
3. la Regione dell'Umbria, con l'approvazione della legge regionale 18 novembre 1997, n° 37 e successive modificazioni ed integrazioni, ha dato attuazione alle previsioni normative di cui al d. lgs. n° 422/97, prevedendo l'espletamento di procedure concorsuali in tempo utile per l'affidamento dei servizi mediante contratti di servizio a decorrere dal 1° gennaio 2004;

RICHIAMATO il Protocollo di Intesa fra Regione ed Enti Locali, il cui schema è stato approvato con D.G.P. n° 449 del 22.07.2002, che costituisce, in assenza del Piano Regionale dei Trasporti e del Piano triennale dei servizi minimi previsti dalla l. r. n° 37/98, il documento di indirizzo che, in sede di prima applicazione della legge, la Giunta regionale approva per l'espletamento delle procedure di gara nei tempi previsti, ai sensi del comma 6 dell'art. 34 della legge regionale n° 37/98 stessa;

ATTESO che in tale Protocollo di Intesa Regione, Province e Comuni hanno concordemente individuato:

1. i criteri per la determinazione delle risorse regionali e aggiuntive a carico di ciascun soggetto a decorrere dall'anno 2004 per l'esercizio dei servizi affidati tramite procedura concorsuale;
2. l'obiettivo dell'espletamento di un'unica gara a livello di bacino di traffico, riguardante quindi la rete integrata dei servizi di trasporto urbani ed extraurbani, con la conseguente individuazione della Provincia quale soggetto gestore delle procedure di gara;
3. i criteri per la ripartizione delle risorse regionali fra le due Province e, nell'ambito di queste, fra la Provincia e Comuni affidanti i servizi di trasporto; tale ultima ripartizione deve essere predisposta dalla Provincia di concerto con i Comuni interessati;
4. una agenda relativa agli adempimenti connessi alle procedure di gara;
5. l'affidamento alle Province delle competenze riguardanti l'espletamento delle gare per i servizi interregionali e per quelli su gomma ex gestione FCU, con l'impegno a trasferire le corrispondenti risorse finanziarie;

ATTESO che, in attuazione di quanto previsto dal Protocollo di Intesa Regionale, la Provincia ha definito, di concerto con i comuni interessati una proposta di ripartizione delle risorse regionali fra tutti gli enti concedenti servizi di trasporto per il finanziamento dei servizi minimi da porre a gara nonché i reciproci rapporti fra Comuni e Provincia, soggetto gestore della gara, al fine di un corretto svolgimento della medesima;

RICHIAMATA la determinazione n° 4454 del 20.08.2003, con la quale, sulla base delle incidenze percentuali di ripartizione individuate con deliberazione della Giunta Provinciale n° 15 del 20.01.2003, è stato approvato il prospetto di ripartizione fra la Provincia di Perugia ed i comuni concedenti servizi di trasporto delle risorse che la Regione dell'Umbria mette a disposizione, a decorrere dal 2004, per l'esercizio dei servizi affidati tramite gara;

RICHIAMATA altresì la deliberazione n° 13 del 28.01.2003, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato lo schema della "Convenzione per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale nella Provincia di Perugia", stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del d. lgs. 8.08.2000, n° 267, Convenzione con la quale i Comuni delegano alla

[Handwritten signatures and initials]

... 8/11/2003 ...

Provincia di Perugia le funzioni amministrative per l'espletamento della procedura concorsuale per l'affidamento della rete dei servizi di trasporto di loro competenza;

ATTESO che, con la sottoscrizione della predetta Convenzione, la Provincia di Perugia, in forza della delega conferita dai Comuni aderenti alla procedura concorsuale, ha assunto la qualifica di soggetto aggiudicatore di cui all'art. 2 del d. lgs. n° 158/95;

VISTA la deliberazione n° 503 dell'11.08.2003, con la quale la Giunta Provinciale ha approvato la rete dei servizi extraurbani di competenza provinciale relativa ai due bacini di traffico della Provincia di Perugia;

ATTESO che con la medesima D.G.P. n° 503/03, la Giunta Provinciale ha altresì preso atto delle reti dei servizi di trasporto dei Comuni partecipanti alla procedura concorsuale di cui trattasi nonché delle autolinee interregionali ed ex F.C.U. di competenza della Regione dell'Umbria, delle quali la Provincia, in forza della delega conferita dai comuni e dalla Regione dell'Umbria, è soggetto aggiudicatore;

VISTO il disposto dell'art. 18, comma 2, lett. a) del d. lgs. n° 422/97, per il quale la scelta del gestore del servizio deve essere effettuato ricorrendo a procedure concorsuali in conformità alla normativa nazionale e comunitaria sugli appalti dei servizi pubblici;

EVIDENZIATA la necessità, per quanto sopra detto, di avviare una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico esercitati nei due Bacini di traffico della Provincia di Perugia, affidamento regolato da contratto di servizio, ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. n° 422/97;

RITENUTO che, per la natura dei servizi oggetto dell'affidamento, trovi applicazione nella fattispecie la normativa di cui al d. lgs. 17.03.1995, n° 158 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale l'ordinamento interno ha dato attuazione delle direttive 90/531/CEE e 98/38/CEE relative alle procedure di appalto nei settori esclusi;

EVIDENZIATO che con l'espletamento della procedura concorsuale di cui trattasi la Provincia di Perugia intende provvedere all'affidamento, regolato da contratto di servizio, dell'esercizio dei servizi urbani ed extraurbani, interregionali ed ex FCU, di trasporto pubblico locale (TPL), svolti mediante autobus e impianti fissi meccanizzati (ascensori e scale mobili del solo Comune di Perugia), ivi comprese le attività strumentali e complementari, suddivisi nei seguenti bacini/lotti territoriali e prestazionali, determinati in conformità alle previsioni della L. R. 37/1998 e s.m.i.:

1. BACINO/LOTTO N. 1 - TPL automobilistico, urbano ed extraurbano, interregionale ed ex FCU, per una percorrenza minima annua di 15.226.075,18 vetture per Km, di cui almeno 600.000,00 vetture per Km per servizi a chiamata, per un importo specifico annuo a base di gara di Euro 24.887.985,74, oltre IVA, nonché TPL mediante impianti fissi meccanizzati nel Comune di Perugia (ascensori e scale mobili) per un importo specifico annuo a base di gara di Euro 1.000.000,00, oltre IVA. L'importo complessivo annuo a base di gara per l'aggiudicazione del bacino/lotto n. 1 è dunque pari ad Euro 25.887.985,74, oltre IVA;
2. BACINO/LOTTO N. 2 - TPL automobilistico, urbano ed extraurbano, per una percorrenza minima annua di 5.938.649,29 vetture per Km, pari ad un importo annuo a base di gara di Euro 9.322.794,71, oltre IVA.

CONSIDERATO che all'aggiudicatario di ciascun bacino/lotto spettano i corrispettivi di gara, determinati detraendo dal corrispettivo a base d'asta il ribasso proposto in sede di formulazione dell'offerta, oltre ai ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio e dalle iniziative commerciali connesse alla gestione del servizio;

EVIDENZIATO inoltre che:

1. i beni mobili e immobili essenziali all'esercizio dei servizi nell'ambito di ciascun bacino/lotto, saranno posti nella disponibilità dell'aggiudicatario del bacino/lotto stesso, secondo quanto previsto nel capitolato di gara e nel relativo schema di contratto di servizio, allegati alla lettera di invito;
2. l'aggiudicatario di ciascun bacino/lotto dovrà subentrare nei diritti e negli obblighi dei gestori uscenti del bacino/lotto stesso, ivi compresi i rapporti con il personale, secondo quanto previsto dalla L. R. Umbria 37/1998 e s.m.i. e dal R.D. 148/1931, all. A);
3. i servizi di TPL oggetto di ciascun bacino/lotto posto a gara, potranno essere subappaltati entro il limite massimo del 10% delle relative percorrenze, come individuate in sede di aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 6, della L. R. 37/1998 e s.m.i., nonché dall'art. 21 del D.Lgs. 158/1995 e dall'art. 18 della Legge 55/1990 e s.m.i., fermo restando il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di idoneità eventualmente richiesti dalle disposizioni normative vigenti per lo svolgimento delle attività da subappaltare;

EVIDENZIATO che, in conformità all'art. 24, comma 1, lett. a), l'affidamento ed il relativo contratto di servizio avrà una durata di sei anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso;


VISTO altresì l'art. 22 della legge regionale n° 37/98 e successive modificazioni ed integrazioni, che al comma 4 dispone che i servizi di trasporto pubblico locale devono essere aggiudicati tenendo conto, prioritariamente, della qualità del servizio offerto sulla base di parametri e criteri fissati dalla Giunta regionale;

TENUTO CONTO di quanto sopra, e ritenuto di procedere alla scelta del contraente mediante una procedura ristretta, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b) del d. lgs. n° 158/95 e s. i. m.;

RITENUTO di individuare nella licitazione privata, aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 24, comma 1, lett. b), del d. lgs. n° 158/95 e s.i.m., la procedura di scelta del contraente più idonea e rispondente alle finalità di pubblico interesse, in quanto:

1. con la fase di prequalifica, l'Ente aggiudicatario ha la possibilità di selezionare i concorrenti, ed invitare a partecipare alla gara solo le imprese che garantiscono requisiti minimi di affidabilità e qualità imprenditoriale, efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi;
2. oltre all'elemento economico del prezzo offerto, la valutazione delle offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tiene conto di ulteriori elementi, quali la qualità dei servizi erogati, in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 22 della l. r. n° 37/98;

CONSIDERATO che, in dipendenza della procedura di scelta del contraente di cui sopra, il contratto di servizio debba assumere la forma pubblica amministrativa;

The bottom of the page contains several handwritten signatures and stamps. On the right side, there is a vertical stamp with the number '10' and the year '2005'. There are also some illegible handwritten notes and initials scattered across the bottom.

VISTO il Bando di gara allegato, al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, riguardante la licitazione privata per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nella Provincia di Perugia, redatto ai sensi del d. lgs. n° 158/95 e s.m.i., e contenente tutte le informazioni riguardanti la procedura concorsuale che si intende espletare, in conformità alle previsioni normative in materia;

VISTO l'art. 192 del d. lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

TENUTO CONTO di quanto sopra,

DETERMINA

1. di indire, per quanto in narrativa motivato, la licitazione privata per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale nella Provincia di Perugia, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 24, comma 1, lett. b), del d. lgs. n° 158/95 e s.m.i.;
2. di approvare il Bando di gara, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, riguardante la licitazione privata per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nella Provincia di Perugia, redatto ai sensi del d. lgs. n° 158/95 e s.m.i.;
3. di stabilire che il contratto di servizio con l'Impresa aggiudicataria venga stipulato in forma pubblica amministrativa;
4. di prendere atto che le procedure per la pubblicazione del Bando di gara con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, verranno espletate dal competente Servizio Affari Generali - Ufficio Contratti;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e dell'art. 19 del Regolamento sul procedimento amministrativo, è stato individuato il dott. Alberto Orvietani quale responsabile del presente procedimento amministrativo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

MOBILITA

Ing. UTILIO NASINI

[Handwritten signatures and stamps]

... .. 20.12.2005

PROVINCIA DI PERUGIA

PROCEDURA RISTRETTA - LICITAZIONE PRIVATA - PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

BANDO DI GARA

1) Ente aggiudicatore: Provincia di Perugia - Piazza d'Italia, 11 - 06121 Perugia - Tel.: 075/3681445-393-446 - Fax: 075/3681582.

2) Categoria, natura e descrizione dell'appalto: Categoria 2 - CPC 712 - CPV 60112200
Esercizio, adeguamento e sviluppo dei servizi, urbani ed extraurbani, interregionali ed ex
FCU, di trasporto pubblico locale (TPL), svolti mediante autobus e impianti fissi
meccanizzati (ascensori e scale mobili), ivi comprese le attività strumentali e
complementari, suddivisi nei seguenti bacini/lotti territoriali e prestazionali in conformità
alle previsioni della L.R. 37/1998 e s.m.i.

- a) bacino/lotto n. 1 - TPL automobilistico, urbano ed extraurbano, interregionale ed ex
FCU, per una percorrenza minima annua di =15.226.075,18= vetture per Km, di cui
almeno =600.000,00= vetture per Km per servizi a chiamata, per un importo specifico
annuo a base di gara di Euro =24.887.985,74= oltre IVA, nonché TPL mediante
impianti fissi meccanizzati nel Comune di Perugia (ascensori e scale mobili) per un
importo specifico annuo a base di gara di Euro =1.000.000,00= oltre IVA. L'importo
complessivo annuo a base di gara per l'aggiudicazione del bacino/lotto n. 1 è dunque
pari ad Euro =25.887.985,74= oltre IVA;
- b) bacino/lotto n. 2 - TPL automobilistico, urbano ed extraurbano, per una percorrenza
minima annua di =5.938.649,29= vetture per Km, pari ad un importo annuo a base di
gara di Euro =9.322.794,71= oltre IVA.

E' ammessa la partecipazione ad entrambi i bacini/lotti posti a gara. Gli interessati ad
entrambi i suddetti bacini/lotti devono presentare separatamente, pena l'esclusione,
domande di partecipazione distinte, ciascuna corredata dagli allegati di cui al punto 14. I
partecipanti devono presentare, pena l'esclusione, un'unica offerta per concorrere
all'aggiudicazione di ciascun bacino/lotto posto a gara.

3) Luogo della prestazione: Provincia di Perugia, suddivisa nei suddetti bacini/lotti, con
linee di penetrazione nella Provincia di Terni e nelle Regioni limitrofe.

5.a) Servizi riservati: i partecipanti devono essere dotati, pena l'esclusione, di un
Responsabile di esercizio in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal D.M. 448/1991
ovvero di titolo comunitario equivalente. I partecipanti al bacino/lotto n. 1, oltre a quanto
sopra, devono essere dotati, pena l'esclusione, anche di un Responsabile di esercizio in
possesso dei requisiti di idoneità previsti dal D.M. Trasporti 5/06/1985 ovvero di titolo
comunitario equivalente.

5.b) Riferimenti normativi e amministrativi: D.Lgs. 158/1995 e s.m.i.; D.Lgs. 422/1997
e s.m.i.; L.R. Umbria 37/1998 e s.m.i.; Direttiva CEE 93/38; D.M. 448/1991; D.M.
Trasporti 5/06/1985; D.G.R. 1346/2002; Convenzioni Regione-Province-Comuni del
13/09/2002 e Provincia-Comuni del 27/03/2003, del 18/04/2003 e del 6/06/2003, in quanto

29.12.2005

compatibili con le previsioni del presente bando e degli ulteriori atti di gara, nonché ogni altra norma applicabile in materia.

5.e) **Obbligo di indicare i responsabili dei servizi:** è richiesta, pena l'esclusione, l'indicazione di un Responsabile di esercizio in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal D.M. 448/1991 ovvero di titolo comunitario equivalente. In caso di partecipazione al bacino/lotto n. 1, oltre a quanto sopra, è richiesta, pena l'esclusione, anche l'indicazione di un Responsabile di esercizio in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal D.M. Trasporti 5/06/1985 ovvero di titolo comunitario equivalente.

5.d) **Offerte parziali e/o condizionate e/o in aumento:** non ammesse, nell'ambito di ciascun bacino/lotto posto a gara.

6) **Varianti:** solo migliorative, nell'ambito di ciascun bacino/lotto posto a gara.

8) **Durata dell'appalto:** in riferimento a ciascun bacino/lotto posto a gara, 6 anni a decorrere dalla stipula del relativo contratto di servizio.


9) **Raggruppamenti di imprese e forma giuridica aggiudicatario:** è ammessa la partecipazione di imprese associate o associande, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 23 del D.Lgs. 158/1995 e s.m.i.. L'eventuale aggiudicazione ad imprese temporaneamente associate comporta l'obbligo di trasformarsi in soggetto dotato di personalità giuridica, entro 12 mesi dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33 della Direttiva CEE 93/38.

10.a) **Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione:** entro il termine perentorio delle ore 12.00 di venerdì 26 settembre 2003. Qualora la domanda di partecipazione venga inoltrata anticipatamente tramite telex, telefax o qualsiasi altro mezzo elettronico, la lettera di conferma, redatta in conformità a quanto stabilito ai successivi punti 10.b) e 14), deve essere spedita entro il predetto termine, ai sensi dell'art. 18, comma 5, del d. lgs. n° 158/95 e s.m.i..

10.b) **Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione e modalità di presentazione:** le domande di partecipazione devono pervenire, pena l'esclusione, alla Provincia di Perugia, Ufficio Protocollo, Via Palermo 106 - 06129 Perugia, in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno oppure consegna diretta a mano, recante esternamente la dicitura "Non aprire: contiene domanda di partecipazione alla licitazione privata per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale - lotto ...", nonché i dati identificativi dell'impresa partecipante ed i relativi recapiti postali, telefonici e telematici. Le domande stesse devono essere sottoscritte, pena l'esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa o dell'associazione di imprese già costituita ovvero dai legali rappresentanti di ciascuna impresa associanda. Ai sensi dell'art. 38 del DPR n° 445/00, alla domanda deve essere allegata copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del soggetto, o dei soggetti, sottoscrittori.

10.c) **Lingua delle domande di partecipazione e delle offerte:** le domande di partecipazione e le offerte devono essere redatte, pena l'esclusione, in lingua italiana.

11) **Termine per la spedizione degli inviti:** indicativamente entro 45 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 10.a).



12) **Cauzioni e garanzie:** secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, allegato alla lettera d'invito.

13) **Corrispettivi e modalità di pagamento:** i corrispettivi spettanti all'aggiudicatario di ciascun bacino/lotto verranno erogati secondo quanto previsto nel capitolato di gara, allegato alla lettera d'invito. Oltre ai suddetti corrispettivi, all'aggiudicatario di ciascun bacino/lotto saranno attribuiti i ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio e dalle iniziative commerciali connesse alla gestione del servizio.

14) **Condizioni minime di partecipazione:** alla domanda di partecipazione, pena l'esclusione, devono essere allegate:

- a) il certificato d'iscrizione presso la C.C.I.A.A. o ad analogo registro di paese aderente alla UE, di data non anteriore a sei mesi, da cui risulti l'esercizio di servizi per la mobilità collettiva e la dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 252/1998;
- b) idonee referenze bancarie di affidamento e attestazione della solidità economico-finanziaria dell'impresa partecipante, per un importo corrispondente almeno al 30% di quello complessivo posto a base d'asta di ciascun bacino/lotto cui si intende partecipare;

nonché le seguenti dichiarazioni da rendere ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritte come stabilito al punto 10.b), da cui risulti:

- c) l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.12 del D.Lgs. 157/1995 e s.m.i., nonché di cui all'art.1-bis della Legge 383/2001 e s.m.i.;
- d) il rispetto, ove necessario, delle disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge 68/1999;
- e) l'assenza di situazioni di controllo e/o collegamento, a norma dell'art.2359 c.c., con altri soggetti partecipanti alla gara per il medesimo lotto;
- f) di essere dotati di un Responsabile di esercizio in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal D.M. 448/1991, con l'allegazione delle copie del relativo documento d'identità e dei documenti attestanti il possesso dei suddetti requisiti, debitamente sottoscritte dall'interessato;
- g) di essere dotati, in caso di partecipazione al bacino/lotto n. 1, anche di un Responsabile di esercizio in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal D.M. Trasporti 5/06/1985, con l'allegazione delle copie del relativo documento d'identità e dei documenti attestanti il possesso dei suddetti requisiti, debitamente sottoscritte dall'interessato;
- h) il possesso di idonea certificazione di qualità, ai sensi delle norme serie ISO 9000, per i servizi di TPL automobilistico;
- i) in caso di partecipazione al bacino/lotto n. 1, il possesso di idonea certificazione di qualità, ai sensi delle norme serie ISO 9000 anche per i servizi di TPL svolti mediante impianti fissi meccanizzati (ascensori, scale mobili ed impianti assimilabili ai sensi del D.M. Trasporti 5/06/1985);
- j) in caso di partecipazione al bacino/lotto n. 1, lo svolgimento, nell'ultimo triennio (2000-2002), di servizi di TPL automobilistico di linea, urbano ed extraurbano, per una percorrenza annua complessiva non inferiore, in ciascun anno, all'80% di quella posta a base di gara, di cui almeno il 40% per servizi urbani, nonché di aver realizzato, nel medesimo triennio (2000/2002) e in ciascun anno, un valore della produzione

relativo alle sole voci sub A1) e A5) di cui all'art. 2425 del codice civile, e riferito ai soli servizi di TPL automobilistici di linea, almeno pari all'80% del corrispettivo posto a base di gara;

- k) in caso di partecipazione al bacino/lotto n. 2, di aver svolto, nell'ultimo triennio (2000-2002), servizi di TPL automobilistico di linea, urbano ed extraurbano, per una percorrenza annua complessiva non inferiore, in ciascun anno, all'80% di quella posta a base di gara, di cui almeno il 40% per servizi urbani, nonché di aver realizzato, nel medesimo triennio (2000/2002) e in ciascun anno, un valore della produzione relativo alle sole voci sub A1) e A5) di cui all'art. 2425 del codice civile e riferito ai soli servizi di TPL automobilistici di linea, almeno pari all'80% del corrispettivo posto a base di gara;
- l) in caso di partecipazione al bacino/lotto n. 1, di aver svolto, nell'ultimo triennio (2000-2002), servizi di TPL automobilistico a chiamata, per una percorrenza complessiva in ciascun anno, intesa come sommatoria delle percorrenze di base e quelle svolte su richiesta dell'utenza, non inferiore all'80% di quella posta a base di gara;
- m) in caso di partecipazione al bacino/lotto n. 1, di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi (2000-2002), un fatturato relativo allo svolgimento di servizi di TPL mediante impianti fissi meccanizzati (ascensori, scale mobili e impianti assimilati ai sensi del D.M. Trasporti 5/06/1985) non inferiore, in ciascun anno, all'80% del corrispettivo posto a base di gara;
- n) di aver svolto servizi di TPL avvalendosi di sistemi di tele-controllo del parco veicolare, finalizzati a fornire informazioni all'utenza.

In caso di associazioni temporanee di imprese di cui all'art. 23, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 158/1995 non ancora costituite alla data di presentazione della domanda di partecipazione, oltre a quanto sopra previsto, alla domanda stessa deve essere allegata una dichiarazione attestante la composizione della costituenda associazione, con l'indicazione dell'impresa cui si intende conferire la qualità di mandataria, sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun impresa associanda.

In caso di associazioni temporanee di imprese di cui all'art. 23, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 158/1995, costituite o costituende, la documentazione e le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti richiesti devono essere riferite, pena l'esclusione:

- 1) a ciascuna impresa aderente all'associazione, per quanto riguarda i requisiti di cui alle precedenti lettere a), c), d), e);
- 2) in misura non inferiore al 60% all'impresa mandataria e non inferiore al 20% a ciascuna impresa mandante, per quanto riguarda i requisiti di cui alle precedenti lettere b), j), k), l);
- 3) all'impresa mandataria, per quanto riguarda i requisiti di cui alle precedenti lettere f), g), h), i);
- 4) ad almeno una delle imprese aderenti all'associazione, per quanto riguarda i requisiti di cui alle precedenti lettere m), n).

Non è consentita l'associazione, anche in partecipazione, ovvero il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

In caso di consorzi di cui all'art. 23, comma 2, lettere b), c), d) del D.Lgs. 158/1995, costituiti anche in forma di società consortili, la documentazione e le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti richiesti devono essere riferite, pena l'esclusione:

- 1) a ciascuna impresa aderente al consorzio, per quanto riguarda i requisiti di cui alle precedenti lettere a), c), d), e);
- 2) al consorzio nel suo complesso, e quindi con riferimento alla sommatoria dei valori espressi da ciascuna impresa aderente al consorzio, per quanto riguarda i requisiti di cui alle precedenti lettere j), k), l), m);
- 3) ad almeno una delle imprese aderenti al consorzio, per quanto riguarda i requisiti di cui alle precedenti lettere b), f), g), h), i), n).

I suddetti consorzi, costituiti anche in forma di società consortili, devono indicare i singoli consorziati per conto dei quali concorrono all'atto della presentazione dell'offerta.

Fermo restando quanto sopra, tutti i requisiti richiesti devono essere interamente soddisfatti, pena l'esclusione, dal complesso delle imprese aderenti all'associazione temporanea di imprese ovvero al consorzio, anche se costituito in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile.

Nell'ambito di ciascun bacino/lotto posto a gara, non è ammesso che una impresa partecipi contemporaneamente singolarmente e quale componente di un'associazione temporanea di imprese o di un consorzio, ovvero partecipi a più associazioni temporanee di imprese o consorzi, pena l'esclusione dell'impresa stessa e dell'associazione temporanea di imprese o consorzio al quale partecipa.

Tutti i documenti menzionati, se firmati da autorità straniera, debbono essere debitamente legalizzati dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana e, se redatti in lingua straniera, deve esservi allegata una traduzione in lingua italiana con attestazione di conformità al testo straniero originale, rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

La mancanza dei requisiti richiesti o di uno dei documenti sopra indicati ovvero l'irregolarità o l'incompletezza degli stessi comporterà l'esclusione dalla gara. L'Ente aggiudicatore si riserva di richiedere chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti presentati, nonché di effettuare controlli, anche a campione, per verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte.

15) **Criteri di aggiudicazione:** ciascun bacino/lotto posto a gara verrà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 24, comma 1, lett. b, del d. lgs. n° 158/95 e s.m.i., secondo i criteri e gli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara, allegato alla lettera d'invito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del d. lgs. n° 158/95 e s.m.i.. Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di un'unica valida offerta.

16) **Altre informazioni:** i beni mobili e immobili essenziali all'esercizio dei servizi nell'ambito di ciascun bacino/lotto, saranno posti nella disponibilità dell'aggiudicatario del bacino/lotto stesso, secondo quanto previsto nel capitolato di gara e nel relativo schema di contratto di servizio, allegati alla lettera di invito. L'aggiudicatario di ciascun bacino/lotto dovrà subentrare nei diritti e negli obblighi dei gestori uscenti del bacino/lotto stesso, ivi compresi i rapporti con il personale, secondo quanto previsto dalla L.R. Umbria 37/1998 e s.m.i. e dal R.D. 148/1931. I servizi di TPL oggetto di ciascun bacino/lotto posto a gara


5
22 10 2003

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 4503 DEL 22 AGOSTO 2003

possono essere subappaltati entro il limite massimo del 10% delle relative percorrenze, come individuate in sede di aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 6, della L.R. 37/1998 e s.m.i., nonché dall'art. 21 del D.Lgs. 158/1995 e dall'art. 18 della Legge 55/1990 e s.m.i., fermo restando il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di idoneità eventualmente richiesti dalle disposizioni normative vigenti per lo svolgimento delle attività da subappaltare.

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/1996 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati forniti per le esigenze concorsuali sarà improntato a criteri di liceità e correttezza. Il presente bando, redatto in conformità all'Allegato V del D.Lgs. 67/2003, nonché gli ulteriori atti di gara, saranno pubblicati sul sito internet "<http://www.provincia.perugia.it>". Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo, Dott. Alberto Orvietani, ai recapiti di cui al punto 1) e/o tramite e-mail all'indirizzo alberto.orvietani@provincia.perugia.it. Responsabile del procedimento in ordine alle procedure di gara: Ing. Utilio Nasini.

18) Data di spedizione del bando alla U. E.: _____ 2003.


19) Data di ricevimento da parte della G.U.C.E.: _____ 2003.

F.to Il Dirigente del Servizio Mobilità

Ing. Utilio Nasini



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with initials like 'P1' and 'K'.



PROVINCIA DI PERUGIA



AREA PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SERVIZIO MOBILITA

DETERMINAZIONE N. 000953 del 22/02/2005 prot. n. 2005/000953

C.U.P.:

Oggetto: Procedura concorsuale per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico - Bacino Lotto n° 1 - Bando GUCE 2003/S 171 155932 - AGGIUDICAZIONE

L'anno duemilacinque (2005), il giorno Martedì (22) del mese di Febbraio, in Perugia,

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

PREMESSO che:

in forza dell'Intesa fra Regione ed Enti locali del settembre 2002 e della delega conferita alla
" " 29 12 2005

modello determine

Provincia con la Convenzione sottoscritta dalla Provincia stessa e dai Comuni concedenti servizi di trasporto ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. n° 267/00, la Provincia di Perugia ha assunto la qualifica di Ente aggiudicatore della procedura concorsuale per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico urbani, extraurbani, interregionali ed ex FCU, da espletare con procedura ristretta di cui all'art. 12, comma 2, lett. b), del d. lgs. n. 158/1995 e con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 24, comma 1, lett. b), del medesimo decreto legislativo;

con la D.G.P. n° 503 del 11.08.2003, è stata definita e approvata la rete integrata dei servizi di trasporto da porre a gara, suddivisa in due Bacini di Traffico, e costituita dalla rete dei servizi di trasporto di competenza dei singoli enti affidanti, Regione, Provincia di Perugia e Comuni;

con la determinazione dirigenziale n° 4503 del 22.08.2003, adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del d. lgs. 267/00, in forza delle convenzioni stipulate fra Provincia e Comuni, è stata indetta la procedura concorsuale di licitazione privata per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale svolti nella Provincia di Perugia, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 24, comma 1, lett. b), del d. lgs. n° 158/95 e s.m.i.;

ATTESO che con la medesima determinazione n° 4503/03 è stato approvato il bando di gara e date le necessarie disposizioni per la sua pubblicazione secondo le vigenti disposizioni, bando che fissava per il giorno 8.10.2003 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;

EVIDENZIATO che la procedura concorsuale di trattasi, espletata per le finalità e gli obiettivi di cui al d. lgs. 422/97 e successiva legge regionale di attuazione n° 37/98, è finalizzata all'affidamento, regolato da contratto di servizio della durata di sei anni, dell'esercizio dei servizi urbani ed extraurbani, interregionali ed ex FCU, di trasporto pubblico locale (TPL), svolti mediante autobus e impianti fissi meccanizzati (ascensori e scale mobili del solo Comune di Perugia), ivi comprese le attività strumentali e complementari, suddivisi nei due bacini/lotti territoriali e prestazionali, determinati in conformità alle previsioni della L. R. 37/1998 e s.m.i., come di seguito evidenziato:

bacino/lotto n.1, servizi di TPL automobilistico, urbani ed extraurbani, interregionali ed ex FCU, per una percorrenza annua di 15.176.506,48 vetture per Km, di cui almeno 600.000 a chiamata, per un importo specifico annuo a base d'asta di Euro 24.887.985,74 oltre IVA, nonché servizi di TPL mediante impianti fissi meccanizzati nel Comune di Perugia (ascensori e scale mobili), per un importo specifico annuo a base d'asta di Euro 1.000.000,00, oltre IVA; l'importo complessivo annuo a base d'asta per l'aggiudicazione del bacino/lotto n.1 è dunque pari ad Euro 25.887.985,74 oltre IVA;

bacino/lotto n.2, servizi di TPL automobilistico, urbani, extraurbani e interregionali, per una percorrenza annua di 5.768.303,39 vetture per Km, pari ad un importo annuo a base d'asta di Euro 9.396.015,37 oltre IVA;

RICORDATO che, sulla base delle richieste di partecipazione alla procedura pervenute nei termini di cui sopra, sono state ammesse e invitate a presentare offerta le seguenti Imprese:

per il Bacino Lotto n° 1 le Società Consortili I.S.H.T.A.R. S.C. a R.L. di Perugia, Strada S. Lucia, 4, e Opere Generali S.C. p. A. di Roma, via G. Nicotera, 31;

per il Bacino Lotto n° 2 le Società Consortili T.P.L. Mobilità S.C. a R.L. di Spoleto, S.S. Flaminia km. 127,700 e la stessa Opere Generali S.C. p. A. di Roma;

EVIDENZIATO che nel termine delle ore 12,00 del 10 dicembre 2004, indicato dalla lettera di invito per la presentazione delle offerte, è pervenuta una sola offerta per l'aggiudicazione del Bacino Lotto n° 1, prodotta da I.S.H.T.A.R. S.C. a R. L. di Perugia, mentre non sono pervenute offerte per il Bacino Lotto n° 2;

sto, il 29.12.2005

22/02/2005

modellodetermine

VISTO il verbale dei lavori della Commissione di gara, costituita dalla Regione dell'Umbria ai sensi dell'art. 22, comma del comma 6-quinquies, della legge regionale n° 37/98 e s.m.i., che si intende integralmente e letteralmente trascritto nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con il quale la predetta Commissione ha proceduto alla valutazione dell'unica offerta pervenuta e all'aggiudicazione provvisoria, a favore della L.S.H.T.A.R. S.C. a R.L. di Perugia, Strada S. Lucia, 4, dei servizi di TPL ricompresi nel Bacino Lotto n° 1 di cui sopra, assegnando un punteggio finale di 80/100 (ottanta su cento);

PRESO ATTO in particolare che l'Impresa offerente, L.S.H.T.A.R. S.C. a R.L. di Perugia, ha proposto un ribasso percentuale sull'importo a base di gara, pari al 0,05% (zero virgola zero cinque per cento);

VISTO l'art. 13 del Disciplinare di Gara che detta disposizioni in ordine all'aggiudicazione dell'appalto;

RITENUTO di condividere le valutazioni della Commissione di Gara in ordine alla congruità e idoneità dell'offerta presentata da L.S.H.T.A.R. S.C. a R.L. di Perugia, che può essere valutata economicamente vantaggiosa nonché rispondente alle finalità per le quali è stata indetta la procedura di gara, anche in considerazione delle innovative proposte tecniche formulate;

RICORDATO che nella lettera di invito a presentare l'offerta, veniva specificato alle Imprese concorrenti che la Provincia di Perugia, in qualità di Ente aggiudicatore, si riservava la facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva, ovvero di non procedere, unitamente agli altri Enti Locali affidanti, alla stipula del corrispondente contratto di servizio, in assenza di un provvedimento regionale che assicurasse, per l'intera durata dell'appalto, la completa copertura dell'IVA sulla quota dei contributi regionali da trasferire agli Enti Locali affidanti a fronte dei servizi minimi oggetto dell'appalto;

CONSIDERATO che lo stanziamento iscritto al Cap. 3135 del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2005, pari a € 38.810.155,00 non comprende la quota dell'IVA sui corrispettivi da contratto e che, nonostante le reiterate richieste alla Regione dell'Umbria, ad oggi non sono state ancora definitivamente chiarite le modalità di copertura dell'IVA sui corrispettivi;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra espresso, procedere all'aggiudicazione del presente appalto ancorché in mancanza di provvedimenti regionali a copertura dell'onere dell'IVA, con riserva, sulla base di quanto espresso nella lettera di invito, di procedere alla ulteriore fase di contrattazione e all'affidamento dei servizi oggetto dell'appalto solo a seguito dell'emanazione degli occorrenti provvedimenti regionali a copertura dell'IVA sui corrispettivi del contratto;

DATO ATTO che gli obblighi a carico del Soggetto aggiudicatario indicati all'art. 14 del Disciplinare di Gara, relativi la prestazione della cauzione definitiva, debbano essere temporaneamente sospesi in attesa dei chiarimenti in ordine alla copertura dell'IVA e, dunque, alla possibilità di procedere alla sottoscrizione del Contratto di servizio;

TENUTO CONTO di quanto sopra,

DETERMINA

di prendere atto delle risultanze della procedura di gara ad evidenza pubblica espletata mediante licitazione privata, relativa all'appalto dei seguenti servizi di TPL automobilistico di cui al bacino Lotto n° 1: servizi urbani ed extraurbani, interregionali ed ex FCU, per una percorrenza annua di 15.176.506,48 vetture per Km, di cui almeno 600.000 a chiamata, per un importo specifico annuo a base d'asta di Euro 24.887.985,74 oltre IVA, nonché servizi di TPL mediante impianti fissi meccanizzati nel Comune di Perugia (ascensori e scale mobili), per un importo specifico annuo a base d'asta di Euro 1.000.000,00, oltre IVA e un importo complessivo annuo a base d'asta pari a Euro 25.887.985,74 oltre IVA, che, per l'anno 2005, è rivalutato al tasso del 1,2% previsto nel DAP regionale, così come stabilito nel Capitolato generale d'appalto;

22/02/2005

modellodetermine

di aggiudicare, per quanto in narrativa evidenziato e sulla base del Verbale dei lavori della Commissione di gara che si intende integralmente e letteralmente trascritto nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, a favore della Soc. Consortile I.S.H.T.A.R. S.C. a R.L. di Perugia, strada S. Lucia, 4, P. IVA 02687120549, l'appalto di cui sopra, dando atto che il ribasso percentuale offerto è pari al 0,05% (zero virgola zero cinque per cento) del corrispettivo annuo a base di gara, rivalutato, per l'anno 2005 al tasso del 1,2% previsto nel D.A.P. Regionale;

di dare atto che la durata del servizio aggiudicato è di anni 6 (sei) decorrenti dalla stipula del contratto di servizio;

di riservarsi, per le motivazioni espresse in narrativa e in forza di quanto espresso nella lettera di invito, di procedere alla ulteriore fase di contrattazione e all'affidamento dei servizi oggetto dell'appalto solamente a seguito dell'emanazione dei necessari provvedimenti regionali a copertura dell'IVA sui corrispettivi del contratto;

di dichiarare la temporanea sospensione degli obblighi a carico della Società aggiudicataria indicati all'art. 14 del Disciplinare di Gara, relativi la prestazione della cauzione definitiva, in attesa dei chiarimenti in ordine alla copertura dell'IVA e, dunque, alla possibilità di procedere alla sottoscrizione del Contratto di servizio;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 e dell'art. 22 del Regolamento sul procedimento amministrativo, il Dott. Alberto Orvietani è il responsabile del presente procedimento amministrativo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

MOBILITA

DOTT. ALBERTO ORVIETANI



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several others below, some with initials like 'AL' and 'K'.

DOCUMENTO FIRMATO ELETTRONICAMENTE AI SENSI DELLE VIGENTI
DISPOSIZIONI DI LEGGE, DA: DIRIGENTE ORVIETANI ALBERTO
IN QUALITA' DI : IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZIO MOBILITA'

SI ATTESTA CHE IL FILE ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO E' DEPOSITATO
PRESSO L'ARCHIVIO INFORMATICO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA.
IL PRESENTE DOCUMENTO E' IL RISULTATO DELLA STAMPA DEL FILE
ELETTRONICO ORIGINALE CHE RISULTA FIRMATO CON IL SEGUENTE
CERTIFICATO DIGITALE:

CERTIFICATO DIGITALE RILASCIATO DA :

Nazionalità = IT

Organizzazione = PROVINCIA DI PERUGIA

A:


DIRIGENTE ORVIETANI ALBERTO

IN QUALITA' DI : IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZIO MOBILITA'

E-mail = alberto.orvietani@provincia.perugia.it

GENERANDO LA SEGUENTE IMPRONTA:

1832351511741872031141672448410518617273210283721165157



Visto. Il 29.12.2005